



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

SCUOLA DI SCIENZE UMANISTICHE

DIPARTIMENTO DI ANTICHITÀ, FILOSOFIA E STORIA

Corso di Laurea Magistrale in Scienze Storiche

Tesi di Laurea

Il Capitanato di Voltri al tramonto della Repubblica

Frammenti di vita quotidiana attraverso l'occhio del capitano, 1790-1792

Relatore: Paolo Calcagno

Correlatore: Enrico Isola

Candidato: Simone Iorfida

Anno Accademico 2022/2023

*Alla famiglia e agli amici,
e al non darli mai per scontato.*

Grazie

INDICE

1. Introduzione

2. Il contesto: Genova e il Capitanato di Voltri

3. Siti comunali: mediare dall'alto e dal basso

4. Suonare le tenebre: un processo, due capitani

5. Allargare il campo: le conclusioni

6. Bibliografia

1. INTRODUZIONE

Questa ricerca ha l'obiettivo di restituire un'istantanea di un mondo ormai lontano, quale era il Capitanato di Voltri nel suo tramonto istituzionale, e dei suoi abitanti, che a fatica si possono immaginare senza uno sforzo immaginifico notevole. Niente telefoni né internet; né aerei, macchine o treni; né frigoriferi o antibiotici. Eppure i nostri antenati, pur conducendo le loro vite in maniera assai diversa da noi contemporanei, avevano le nostre stesse aspirazioni, desideri, passioni e fragilità, come la documentazione mostrerà al lettore. Ed è di essa che parlerò in questa introduzione: le fonti primarie consultate si trovano all'Archivio Storico del Comune di Genova, nel Fondo del Capitanato di Voltri. In seguito alla creazione della "Grande Genova" del 1926 questo fondo, unico per la mole di documenti preservata rispetto ad altri archivi di giurisdizioni d'età moderna, è confluito nell'Archivio Storico del Comune; consta di 1061 unità archivistiche, divise in 529 volumi manoscritti e 532 filze di documenti, che percorrono poco più di due secoli, dal 1570 al 1797¹. Ai fini di questa tesi ho consultato le filze 2050, 2051, 2052 e 2053 e i registri 1513 e 1514, limitando l'indagine agli anni 1790-92. Le filze sono tematicamente divise in atti civili o *civilium*, ossia cause civili, composte per lo più da richieste al capitano per il recupero di crediti nei confronti dei debitori, e in atti diversi o *diversorum*, i quali invece sono un contenitore dell'attività del giudice locale, in entrata e in uscita, la cui eterogeneità ne impedisce una descrizione sommaria: si trovano infatti richieste dalle magistrature della Dominante per affiggere proclami o spingere al pagamento di gabelle i sudditi del Capitanato, ma anche denunce contro malfattori, identikit di banditi e molto altro ancora. I due registri, invece, sono un *diversorum* e un *criminalium*: il primo contenente documenti affini alla loro controparte costituente la filza *diversorum*, oltre ad alcuni documenti a uso interno alla

¹ Raffaella Ponte, a cura di, *Guida all'archivio Storico del Comune di Genova*, Genova, 2000, p. 11.

curia voltrese, mentre il secondo ha al suo interno un compendio dei processi e delle relative sentenze che avevano occupato il capitano e i suoi funzionari nel corso dell'anno. I testi consultati sono in italiano eccetto la quasi totalità dei *civilium*, i quali sono scritti in latino con l'eccezione delle deposizioni dei testimoni durante le udienze.

Il metodo utilizzato è stato perciò *ab fonte*, poiché tale è l'unica via per mostrare una realtà di cui pochissimo si è scritto; in questo modo spero di dare una qualche luce a un periodo poco studiato, tanto che alcune filze non erano mai state aperte prima, né da altri studiosi né da curiosi. È inoltre fondamentale specificare che questo approccio ha un interlocutore privilegiato: il capitano. Egli è una figura che approfondirò nelle prossime pagine, ma già adesso va posta sotto la lente dei riflettori. È il tramite dei comandi provenienti dalla Dominante e il mediatore delle contese della popolazione. A lui si rivolgevano dunque sia i patrizi della città sia i contadini abbarbicati nei loro campi; vi ci si rivolgeva per impartirgli ordini o per invocarne la sua giustizia. Questa sua natura catalizza perciò una grande varietà documentaria, capace di restituire in una certa misura un'immagine del passato del nostro territorio. Oltre a questo, le fonti possono anche trasmettere una simpatia per quelle persone, nostri antenati, che con i loro mestieri antichi, i loro cognomi familiari e le loro discordie umane formano una continuità col nostro mondo spesso dimenticata. È infine doveroso, come ultimo passaggio di questa introduzione, specificare che l'istantanea descritta si compone dai processi e dalle segnalazioni dei sudditi e dei funzionari del governo: l'enorme sottobosco della vita di comunità che non lascia tracce documentarie è perduta, ma sono convinto che, per quanto frammentario, uno sforzo del genere possa servire a comprendere il nostro passato.

2. IL CONTESTO: GENOVA E IL CAPITANATO

2.1 *La Repubblica di Genova e il ruolo del capitano*

La situazione istituzionale genovese è un *unicum* nel suo genere. Le leggi di Casale del 1576 sancirono per la Repubblica la fine da una situazione conflittuale interna che la caratterizzò per gran parte della sua storia. Essa non divenne certo un'oasi di tranquillità e pace; le rivolte, più o meno estemporanee, erano il segno di problematiche a lungo ignorate dall'aristocrazia detentrica dei luoghi del potere. Ciononostante, sarebbe sbagliato ritenere il sistema genovese instabile e in procinto di collassare su se stesso: nel corso dei due secoli che videro le leggi sopracitate in vigore senza pressoché alcuna variazione, cioè fino alla caduta del regime aristocratico nel 1797, le istituzioni si rivelarono solide; il consenso popolare (inteso qui come il popolo di artigiani, bottegai, e coloro che vivevano d'industria, da separarsi dal ricco ceto mercantile desideroso di essere iscritto al Libro d'Oro) si mantenne costante; anche la censura, che tanto fu applicata dagli stati moderni italiani ed

europei per arginare idee sovversive o semplicemente sgradite era facilmente aggirata². Al termine del diciottesimo secolo Genova era, rispetto ad altre realtà, un sistema vecchio, ma non in autodistruzione³; la refrattarietà alle innovazioni lamentata da più voci, specialmente nel secondo Settecento, era davvero un fattore di rischio grave per la salute della Repubblica, anche quando tali innovazioni avrebbero potuto preservare l'integrità territoriale del Dominio⁴.

Le *Leges novae* ebbero il merito di assicurare la stabilità nella distribuzione delle cariche, evitando quindi accentramenti di potere e periodi prolungati di occupazione di ruoli chiave da parte delle stesse famiglie o di specifici alberghi, ossia accorpamenti di famiglie nobiliari. Esse installavano infatti un sistema misto di elezione e sorteggio che rendeva impossibile manomettere il risultato elettorale⁵, garantendo elezioni puntuali nonostante persistesse comunque la possibilità di “scusarsi”, ossia rifiutare la carica, se si era in possesso di determinati requisiti, quali ingenti patrimoni coi quali effettuare una donazione alle casse dello stato oppure il trovarsi fuori dei confini della repubblica al momento dell'elezione. Di fronte a questi meriti è però doveroso far notare la poca considerazione che il Dominio ottenne dalla ristrutturazione dello stato genovese del 1576. Vi era un sostanziale disinteresse nei confronti delle comunità delle riviere, che venivano governate da patrizi scelti in base al prestigio dell'ufficio (nel nostro caso, il Capitanato di Voltri era un Ufficio Intermedio⁶), e ciò che ne scaturì fu la possibilità di far carriera in un vero e proprio *cursus honorum* medio basso per patrizi minori⁷, il quale costituiva una vera e propria valvola di sfogo per il patriziato desideroso di svolgere attività di comando e una vera e propria disgrazia per coloro i quali preferivano i salotti mondani a quelli delle udienze.

Per migliorare l'amministrazione dei territori della Repubblica venne istituito nel 1623 il Magistrato delle Comunità⁸, ufficio deputato a mantenere un canale privilegiato tra i giurisdicenti della Terraferma e i Collegi; esso è, infatti, l'interlocutore primario riscontrato nelle filze *diversorum* prese in esame in questo elaborato. Si occupava di varie mansioni, tra le quali spiccano le richieste al capitano di far

² Carlo Bitossi, *La repubblica è vecchia. Patriziato e governo a Genova nel secondo Settecento*, Ist. Storico Italiano, 1995, pp. 525-526.

³ *Ibidem*.

⁴ Nel 1787 l'attacco del Regno di Sardegna porta una fazione nobiliare a promuovere il progetto di istituire la cosiddetta Legione Ligure, un corpo di miliziani comandati da ufficiali nobili. Il vivace scontro si dovette alla fazione pacifista, che preferiva stallare il conflitto e non ricorrere allo strumento militare per risolvere la crisi. Questi ultimi ebbero la meglio, e col senno di poi ebbero ragione; questo esempio può bastare per dimostrare quanto difficile fosse prendere decisioni definitive nel contesto repubblicano genovese, e ciononostante la grave minaccia di un esercito invasore. In Carlo Bitossi, *L'antico regime genovese 1576-1797*, in *Storia di Genova. Mediterraneo, Europa, Atlantico*, pp. 501-502.

⁵ Non è dunque un caso che il gioco del lotto, anche detto del seminario per via dell'urna dalla quale erano estratti i nomi dei patrizi genovesi, nacque a Genova. Competenze finanziarie all'avanguardia, istinto per gli affari e impossibilità di alterare i risultati furono i tre fattori che attirarono le giocate e, di conseguenza, denaro da tutta Europa.

⁶ Giovanni Assereto, *Le metamorfosi della Repubblica. Saggi di storia genovese tra il XVI e il XIX secolo*, Daner, 2000, p. 16.

⁷ Carlo Bitossi, *Il governo dei magnifici: patriziato e politica a Genova tra Cinque e Seicento*, ECIG, Genova, 1990, p. 160.

⁸ G. Assereto, *op. cit.*, p. 16.

convocare presso la propria cancelleria persone dalla sua giurisdizione per dar loro istruzioni o richiedere pagamenti⁹ e soprattutto per questioni catastali, di aggiornamento degli estimi, definizione dei confini e applicazione dei privilegi¹⁰. Non è un caso che lo strumento catastale venisse reiterato tanto ripetutamente, come si evince dalla documentazione: conoscere il territorio è una prerogativa fondamentale per ogni stato e l'attuazione di rilevazioni puntuali e precise poteva accrescere la fiducia nelle istituzioni in un periodo che vedeva all'orizzonte l'uragano della Rivoluzione; oltre a manifestare la difficoltà di ottenere risultati efficienti come organo amministrativo.

La fiducia nel far parte di un'entità statale riconosciuta e presente, e la consapevolezza della sua autorità non erano perciò questioni date per scontato, e ciò si può dimostrare da alcune testimonianze emerse dall'archivio: ad esempio, la richiesta di informazioni precise dei Serenissimi Collegi riguardo a chi avesse suonato le campane il 17 aprile 1792, che volevano delucidazioni su “come sia occorsa la popolare mozione... chi ne sia stato l'autore, e quale il motivo... e chi ne possa essere stato il promotore, e chi l'abbia eseguito”, che porta il capitano a interrogare cinque testimoni per determinare chi avesse materialmente compiuto il gesto¹¹ (non servirà ricordare l'importanza simbolica delle campane per le comunità di antico regime); il ben più grave tumulto che vede una folla di circa cinquecento persone accalcarsi attorno alla chiesa dei Santi Nicolò ed Erasmo, una parte della quale fa irruzione nel campanile e ripristina l'orologio all'uso italiano invece dell'astronomico¹², un avvenimento tanto pericoloso da muovere gli Inquisitori di stato, i servizi segreti della Repubblica di Genova; o ancora, il ben più divertente caso di Bartolomeo Canepa, il quale “essendosi fatto lecito da molto tempo a questa parte... ognivolta che incontrava l'Illustrissimo Capitano di Voltri di passarle dinanzi più da vicino che fosse possibile, guardarlo fisso in aria di sprezzo senza cavarci il cappello” e “quando lo vedeva, andava a portarsi in siti, dove esso Illustrissimo Capitano passava, facendosi vedere col suo cappello in capo, volgendoli le spalle con altri atti improprij”. Quando interpellato “...ha risposto con insolenza che il suo capello se l'aveva comprato, e che non riconosceva alcun dovere di salutarlo”¹³: un astio pagato con un arresto e rapido rilascio¹⁴. Questi documenti, seppur diversi tra loro nella scala e nei modi dell'offesa, mostrano l'attenzione del governo a proiettare la propria autorità sui propri sudditi, e far loro comprendere chi detenesse il potere.

⁹ Si ha un esempio in Archivio storico del Comune di Genova (d'ora in avanti ASCGe), Archivio Capitanato di Voltri, 2050, n. 43.

¹⁰ Per quest'ultimo punto si veda ASCGe, Archivio Capitanato di Voltri, 2052, n. 137: l'agente dei Negroni De Mari viene chiamato per la sesta volta ad aprire il palazzo di villeggiatura di Palmaro in modo da permettere le corrette rilevazioni.

¹¹ ASCGe, Archivio Capitanato di Voltri, 2052, 143 duplicato.

¹² Gli inquisitori desiderano sapere chi avesse instillato nella folla una tale idea: il capitano lascia intendere che con tutta probabilità fossero stati i sacerdoti, ma non possedeva contro di loro prove sicure. ASCGe, Archivio Capitanato di Voltri, 2050, 135.

¹³ Così sottolineato nel documento.

¹⁴ ASCGe, Archivio Capitanato di Voltri, 2052, 99.

La sicurezza personale degli abitanti del Capitanato e le reazioni contro chi ne attentava erano una delle occupazioni principali del giudicente. Indubbiamente, il gran numero di proclami e ammonimenti che la curia voltrese emise è un indice della scarsa conformità alle regole della popolazione: ripetuti divieti di dare feste “da bastone”¹⁵, cioè da ballo, sia private sia pubbliche; il dover obbligare figuranti e ballerine ad andarsene via dal Dominio una volta terminato il loro spettacolo, senza possibilità di pernottare “ne in questa città, ne nel Serenissimo Dominio”¹⁶; o ancora, l’affissione annuale dei proclami *boni regiminis*, una serie di nove punti in cui si spiega al suddito come comportarsi civilmente¹⁷ sono dimostrazioni della scarsa fiducia nelle civiltà delle persone nutrita dai capitani e condivisa da Genova. Osservando bene, questi provvedimenti avevano un duplice significato, poiché non soltanto la sicurezza personale era in gioco: anche il decoro doveva essere salvaguardato. Ne abbiamo alcuni esempi: a cominciare dalla relazione del bargello Andrea Solari, che insospettito da un’ombra scopre che “vi era una donna ed un giovinastro, che stava sedendo in terra con li calsoni giu per le gambe”; dopo essere stati arrestati, perquisiti e schedati, la sera stessa “previa una salutare amonizione da esso fatto alli detti Benedetta Prefuma Picarda e Gerolamo Lagorio... ha ordinato il rilascio dalle carceri... senza spesa alcuna”¹⁸. Ben più pressante è il caso della relazione extraconiugale tra due persone, Delfina e Borro: nonostante quest’ultimo fosse stato incarcerato per due mesi, la relazione era proseguita e ciò era avvenuto malgrado fosse stato il capitano stesso a comunicare la sua contrarietà e la vicenda avesse tratto l’attenzione degli Inquisitori di Stato¹⁹; un altro caso, sempre promosso dagli inquisitori, concerne l’attenzione del capitano, questa volta per una relazione extraconiugale tra un fameglio della squadra di Voltri e la moglie di un oste²⁰.

Nell’ambito del garantire la sicurezza e l’ordine pubblico rientrano le relazioni dei chirurghi, i quali avevano l’obbligo di rendicontare le loro prestazioni alla curia del capitano segnalando il tipo di ferita e la prognosi²¹; se il ferito fosse stato in condizioni stabili avrebbe dovuto portarsi al cospetto del capitano il giorno seguente e spiegare come si fosse procurato la ferita e chi poteva averla cagionata. Non un’inclinazione umanitaria, ma pratica: la ricerca di rei era prioritaria e garantire la giustizia o quantomeno mostrarsi inclini a perseguirla era un obbligo: infatti, nonostante fosse vero che la

¹⁵ ASCGe, Archivio Capitanato di Voltri, 2050, 132.

¹⁶ Figuranti e ballerine erano quindi considerati un pericolo pubblico; d’altronde l’occasione fa l’uomo ladro, e dal governo centrale si cerca di non creare occasioni. ASCGe, Archivio Capitanato di Voltri, 2050, 32.

¹⁷ Tra i vari modi in cui una persona poteva comportarsi bene figurano il non bestemmiare, non portare armi in chiesa, non organizzare feste da ballo e altro. ASCGe, Archivio Capitanato di Voltri, 2050, 2.

¹⁸ ASCGe, Archivio Capitanato di Voltri, 2052, 28.

¹⁹ ASCGe, Archivio Capitanato di Voltri, 2050, 71.

²⁰ In questo caso il capitano sottolinea che la donna accusata abitasse in altra giurisdizione, e che sebbene il fameglio Felice Queirolo si assentasse spesso, la motivazione da lui data era di assistere il padre anziano. Ai posteri l’ardua sentenza. ASCGe, Archivio Capitanato di Voltri, 2050, 138.

²¹ Si veda, ad esempio, ASCGe, Archivio Capitanato di Voltri, 2052, 144.

maggior parte dei processi e delle mediazioni cominciassero su input della vittima, abbiamo casi in cui sono le segnalazioni di terzi, ad esempio del bargello, a dare il via a una causa. Ad esempio, se durante una partita di carte in osteria a Crevari fosse scoppiato un alterco e ci si fosse colpiti con pezzi di legno e coltellate, e una volta scaricata l'adrenalina ci si fosse bevuto sopra e proseguito la partita come se nulla fosse successo, allora era lo zelo del capitano a costringere i facinorosi a pagare venti soldi di pena²². Analogamente a quanto appena descritto un altro alterco venne nuovamente riportato dal bargello, con l'abbandono dei coltelli e delle assi di legno in virtù dei morsi²³; in entrambi i casi la giustizia privata tra le parti, da intendersi come le strette di mano e la condivisione di un boccale, fu ignorata dal capitano.

Le relazioni dei chirurghi e i processi risultanti lasciano intendere chiaramente che quando l'infortunio avveniva non casualmente (fosse per una caduta²⁴ o un incidente sul lavoro²⁵) erano pugni, sassi e coltelli a ferire gli abitanti del Capitanato. Quest'ultimi erano un punto dolente nell'istruzione dei processi, poiché a seconda della stabilità e lunghezza della lama lo statuto applicabile variava, e i coltelli più lunghi e le vere e proprie sciabole richiedevano permessi speciali per essere portati. Ne è rivelatore il processo intentato contro Vincenzo Massoletti²⁶, iniziato per via d'una ferita medicata dal chirurgo e ricevuta non si sa come; si scoprirà poi che il ferito aveva tentato di non pagare la sua quota in osteria, e di fronte alle richieste insistenti e indubbiamente rinvigorite dall'alcol dei suoi amici aveva estratto la sua "sciabietta ponceverasca", arma che attira le attenzioni del capitano e che lo porta a chiedere consulenza all'avvocato fiscale, figura di riferimento della Rota Criminale di Genova. Determinare infatti le dimensioni e il possesso dell'arma era centrale nell'applicazione della pena corretta, e l'assenza di tali dettagli poteva portare anche a revisioni di processi e concessioni di grazia da parte del Serenissimo Senato²⁷.

Il capitano era dunque la figura autoritaria dalla quale dipendeva l'amministrazione della giustizia e in generale ogni rapporto tra i sudditi della giurisdizione del Capitanato e il governo centrale. Il suo operato era generalmente incontestato; le sentenze erano largamente rispettate, sebbene esistesse la

²² ASCGe, Archivio Capitanato di Voltri, 1513, 114a.

²³ "Sopra quanto vengo interrogato devo dire... mi trovavo nell'osteria di Antonio Maria Piccardo... assieme a Gio Batta Cassanello q. Agostino, che si giocavamo una amola [circa 400ml] di vino alle carte, ed essendo nato fra di noi una disputa per ragione di detto gioco, si siamo alzati fra di noi, anzi si siamo alzati in piedi ambedue, e fra di noi azzuffati, e si siamo tirati a vicenda delle morsicate... e la cosa è rimasta finita così, essendoci in seguito fra io, e detto Cassanello riconciliati". ASCGe, Archivio Capitanato di Voltri, 1513, 59.

²⁴ ASCGe, Archivio Capitanato di Voltri, 1513, 29.

²⁵ È il caso di Pellegrino Gambino, che stava lavorando a una ruota di un edificio di Crevari: colpito da un canaletto cade a terra, e muore dopo quattro ore, alla presenza del parroco e del notaio. ASCGe, Archivio Capitanato di Voltri, 1513, 72.

²⁶ ASCGe, Archivio Capitanato di Voltri, 1513, 89a.

²⁷ Giovanni Battista Vallarino, condannato a quattro anni di galea, aiutato dall'istanza dei Protettori dei Poveri Carcerati riesce a ottenere la grazia; gli errori giudiziari in questo caso sono più d'uno, poiché non era soltanto la mancata definizione dell'arma del delitto a gravare su Vallarino, ma anche la scorretta prognosi della vittima accoltellata. La supplica dei Protettori si trova in ASCGe, Archivio Capitanato di Voltri, 2052, 59; la grazia in ASCGe, Archivio Capitanato di Voltri, 2052, 92.

possibilità di appellarsi alle Rote genovesi e in ultimo supplicare la grazia al Serenissimo Senato; evenienza rara, che lascia soltanto qualche nota nei documenti esaminati. Anche i processi più gravi, come gli omicidi, passano attraverso la curia voltrese. L'uccisione di Gerolamo Guido²⁸ è un caso da manuale: ascoltati i testimoni, accertato il delitto, dopo un consulto con la Rota Criminale viene comminata una pena di trent'anni di galea per Bartolomeo Canepa e due anni di esilio per i suoi tre complici. L'unica istanza che viene avocata da Genova è un omicidio brutale²⁹, e dimostra che soltanto i casi nefasti erano tolti preventivamente dalle competenze giuridiche del giusdicente locale.

Sorprende, forse, trovare pochissimi accenni alla situazione d'oltralpe: la Francia compare soltanto due volte nella parte consultata dell'archivio, ma entrambe le volte in maniera rilevante. Il primo documento contiene infatti l'annuncio del decadimento del trattato tra Corte di Francia e Reggenza d'Algeri, per cui la corsa barbaresca avrebbe potuto avere luogo anche entro le trenta miglia dalle coste francesi precedentemente sicure³⁰, mentre il secondo, emesso il 4 luglio 1790 dagli Eccellentissimi di Palazzo, ordinava al capitano di impedire qualsiasi spettacolo da parte di compagnie francesi³¹. Documenti pratici, dunque, che intervenivano sulla sicurezza dei commerci e sull'ordine pubblico; fattori di primario interesse per la Repubblica.

²⁸ ASCGe, Archivio Capitanato di Voltri, 1513, 52.

²⁹ Un bambino di undici anni viene aggredito e ucciso a morsi: il caso passa istantaneamente di mano. ASCGe, Archivio Capitanato di Voltri, 1513, 12a.

³⁰ ASCGe, Archivio Capitanato di Voltri, 2050, 19.

³¹ ASCGe, Archivio Capitanato di Voltri, 2050, 31.

Orta

N. 99.

Barthelemy Canepa

1791. giorno di venerdì 9.

Decembre alla sera circa

mezzora di notte nel Salato

dell' M^o S^o Capitano di

Voltri ~~Spedovili~~ ~~Luci~~ ~~Oppi~~

Spedovili fatto lecito da molto tempo

a questa parte Bartolomeo Canepa

di Ant^o ogni volta che incontrava

l' M^o S^o Cap^o di Voltri di

passare di rancia più da vicino

che fosse possibile, guardarlo

fisso in aria di sprezzo senza

avanzar il Capello, al che quando

lo vedeva, andava a posarsi in

liti dove q^o M^o S^o Capitano

passava, facendogli vedere col suo

Capello in capo, volgendoli le

spalle con altri atti impropri

per la qual cosa avendo il q^o

M^o S^o Cap^o fatto a se

chiamare il S^o Bartolomeo

Canepa, ed ammonito il med^o

del suo malo procedere, le ha

risposto con insolenza che il

suo Capello se l'aveva comprato,

e che non riconosceva alcun

dovere di salutarlo, per via

di che ha ordinato a Gius^o Mas^o

zardo d. F. di doverlo tratta-

re, e porre prigione per

la insolente risposta, conforme

al S^o Maszardo d. F. qui parte

risponde d'aver di conformita

l'eseguito, e così il

giorno di dom^o 2. undec

imo Xembre alla sera ove

sempre spedovili ~~Luci~~ ~~Oppi~~

Andrea Solari Bargello di que

Figura 1 ASCGe, Archivio Capitanato di Voltri, 2052, 99. Prima pagina

2.2 Il Capitanato: limiti geografici, struttura amministrativa, contesto sociale

È bene precisare cosa s'intende quando si parla del Capitanato di Voltri. Esso era un'importante giurisdizione, estesa dalle comunità di Prà, Palmaro e Sapello fino a Cogoleto, Sciarborasca inclusa; Voltri stessa era divisa nelle comunità di Gattega, Leira e Cerusa, ognuna delle quali aveva i suoi rappresentanti, così come ne avevano le altre comunità. A chiudere la carrellata dei territori sotto il dominio del capitano sono le comunità di Arenzano "ove si fabricano continuamente vascelli, e li suoi abitanti ne anno grosso numero", Carnoli, Crevari, Chialle (oggi Chiale), Fabbriche e Sciorino (oggi Fiorino), Lerca, Melle (oggi Mele) e Vezema (oggi Vesima)³². È importante sottolineare che nel territorio era compresa anche la giurisdizione del passo della Canellona, dove avevano dimora due guardiani incaricati di controllare viaggiatori e vetturini alla ricerca di merci di frode³³.

Era dunque un territorio esteso la cui popolazione, stando a una media delle rilevazioni svolte tra il 1797 e il 1799, doveva aggirarsi sui trentacinquemila abitanti³⁴. Sommando l'estensione territoriale, la posizione geografica e la forza economica non deve dunque stupire l'importanza del Capitanato, forse però più evidente ai posteri che ai contemporanei. Fermo restando che nel diciottesimo secolo l'industria della carta di Voltri stava vivendo un periodo di stagnazione, più che di atrofizzazione³⁵, è innegabile rilevarne l'importanza strategica per l'economia dell'intero Dominio. Nel periodo Napoleonico il censimento delle tine da carta, cioè dei macchinari per la produzione, restituisce un quadro auto esplicativo: i cinque sestimi della carta prodotta dalla Repubblica di Genova originava dal Capitanato, e ancor più precisamente era Voltri a detenere la maggior parte degli edifici di carta³⁶.

È allora indubbio che l'arte dei "paperari" svolgesse un ruolo fondamentale nell'economia voltrese. Abbondano infatti i documenti di prestiti e di vendite di balle di carta, straccia e fioretta, nelle filze *civilium* esaminate; era un vero e proprio motore finanziario, se si osservano il numero di transazioni e di cause intentate per ottenere compensi, e le cifre che la riguardavano potevano raggiungere dimensioni astronomiche rispetto ai piccoli prestiti non ripagati, altro tema ricorrente all'interno della documentazione. Questo ruolo di mediazione era, infatti, la principale occupazione del capitano e

³² Queste e altre informazioni sono reperibili in Vinzoni, *Indice delle città, borghi, luoghi, e ville che compongono il Dominio della Serenissima Repubblica di Genova in terraferma*, 1764, 15a-16a.

³³ Sono quattro i documenti che attestano il tentativo di contrabbandare merci attraverso il passo del Turchino nel periodo in esame. Il tabacco è la merce più trafficata.

³⁴ Luigi Bulferetti, Claudio Costantini, *Industria e commercio in Liguria nell'età del Risorgimento: 1700-1861*, Banca commerciale italiana, Milano, 1966, pp. 12-13. Le stime sono poco affidabili e la mancanza di dati è un problema storiografico discusso da più di due secoli; rimando al testo citato per approfondimenti.

³⁵ Ivi, pp. 104-106.

³⁶ Cento cinquantaquattro tine su centottanta erano distribuite nel Capitanato di Voltri, cento ventiquattro delle quali a Voltri e trenta ad Arenzano. Per approfondimento rimando a L. Bulferetti, C. Costantini, *Op. cit.*, pp. 63-64.

della sua curia per quanto concerne le cause civili, ed era anche il principale punto di contatto tra la popolazione e l'autorità: soltanto nella filza *civilium 1790-91* il 42% dei documenti sono richieste al capitano per ottenere soldi indietro, solitamente per prestiti e promesse di pagamento non rispettate³⁷. Non si lavorava solo carta, sebbene essa fosse l'industria preponderante nel Capitanato: anche il sapone era prodotto, sebbene non fosse d'alta qualità³⁸, e la sua concentrazione produttiva si avesse nella Podesteria di Sestri più che a Voltri³⁹. Inoltre, la vocazione marinaresca rimase forte su tutta la costa ligure. I moli voltresi erano zona di passaggio di merci, controllate dagli ispettori delle rispettive gabelle. Sebbene non numerosi, i tentativi di contrabbando passavano anche via mare, come nel caso di un certo Pescetto, scoperto a trasportare nella sua feluca tre mine di grano senza possederne la licenza⁴⁰. Proseguendo, l'agricoltura lascia poche tracce di sé, fatta eccezione per gli sconfinamenti di proprietà e le risse tra contadini, non infrequentemente coincidenti tra loro; d'altronde, il tentativo di assicurarsi una giustizia privata per piccole questioni era preferibile al doversi incamminare e perdere mezza giornata di lavoro o più per tentare di ottenere una compensazione di un torto dal capitano.

Occorre dare ora una breve descrizione della curia voltrese: gli abitanti del “castello di Leira” compaiono di frequente nella produzione documentaria. Senza il capitano la macchina giudiziaria non poteva proseguire: soltanto poche attività non vedono la sua presenza (ad esempio, la raccolta delle deposizioni dei feriti non era sempre eseguita di fronte al capitano, e gli acconti lasciati da debitori ai loro creditori altrettanto), che è altresì imprescindibile. La sua carica durava un anno, dal primo maggio al trenta aprile successivo, nonostante i ritardi che potevano cagionare dal complesso sistema genovese potevano far slittare le date d'insediamento. Era scelto tra il patriziato intermedio o povero, poiché il Capitanato di Voltri non aveva il prestigio di un Ufficio Maggiore o di un'alta carica istituzionale; i tre capitani del periodo studiato, rispettivamente in ordine cronologico Geronimo Giovanni Battista Di Negro, Domenico Curlo e Alessandro Federici risultano perciò senza scandalo nel prospetto degli ex nobili poveri del 1799, cioè a libro paga dello Stato di una pensione di sussistenza. In ogni caso, che fossero felici o meno di svolgere il loro incarico, e su questo punto vedremo un caso specifico nel prossimo capitolo, la produzione documentaria, quantomeno a livello volumetrico, rimane apprezzabile e costante: un segno della loro intraprendenza e volontà, oppure di un ruolo marginale rispetto al resto dei funzionari della curia.

³⁷ Settanta documenti su cento sessantasette in ASCGe, Archivio Capitanato di Voltri, 2051. Tra questi settanta non sono incluse le diatribe ereditarie e di recupero crediti rivalendosi su beni ereditari.

³⁸ ASCGe, Archivio Capitanato di Voltri, 2050, 65.

³⁹ L. Bulferetti, C. Costantini, *op. cit.*, p. 64.

⁴⁰ ASCGe, Archivio Capitanato di Voltri, 2050, 136.

Infatti, sebbene anche il ruolo di notaro (ossia notaio) attuario, sostanzialmente il braccio destro del capitano, fosse anch'esso annuale, i nomi che si susseguono coincidono con i nomi che si leggono nelle deposizioni e nelle liste dei notai durante i processi. Orbitano, difatti, attorno al palazzo del potere proprio un cerchio ristretto di uomini di legge, che si riverberano nei processi e nei documenti portati dagli imputati e dagli accusanti; sono gli stessi che si offrono inoltre come persone legittime, un istituto che permetteva l'istruzione di un processo verso una persona assente dal dominio, sia volontariamente sia altrimenti. Erano quindi parte del meccanismo giuridico non solo come esperti di legge e abilitati, ma anche come veri e propri funzionari civili. Se a questo quadro si aggiunge il bargello e la sua squadra si otterrà la visione d'insieme dell'attività giudiziaria e detentiva della curia voltrese. La presenza dei riferimenti temporali nel rogare i documenti mostra, infine, come il palazzo del capitano fosse più simile a una stazione di polizia più che a un ufficio amministrativo periferico: se le cause civili erano infatti principalmente istruite durante la mattina *in tertiis*, le vicende criminali non avevano orario definito. Un caso che lo dimostra è la rissa tra i fratelli Oderico e Bernardo Canepa, che dopo essere usciti da una mediazione del capitano alle ore ventidue e mezza⁴¹ hanno un alterco e vengono separati dalla folla; entrambi si ritroveranno a pagare una multa⁴².

L'eterogeneità delle fonti già menzionata permette di ricreare un frammento della vita quotidiana in una giurisdizione genovese d'età moderna, a patto di tenere presente le limitazioni altrettanto menzionate. La società che emerge è tutt'altro che statica: il denaro circola copiosamente attraverso prestiti, sia di modeste entità sia di considerevoli, testimoniati dal grande numero di richieste di mediazione al capitano (e quindi ben più numerosi di quanto risulta dall'archivio, perché mancano tutti i prestiti ripagati senza finire in tribunale)⁴³; le compravendite di animali da lavoro lasciano traccia quando l'animale venduto non rispetta le condizioni descritte⁴⁴, e non sembra essere un caso particolarmente raro; è sempre al capitano che ci si rivolge per rivalersi sulle eredità, sia di propri familiari sia di estranei, coi quali si aveva però un credito da ottenere. Un esempio è la morte di Benedetto Tassone, nobile che lascia in eredità al figlio un numero considerevole di debiti, per i quali sarà necessario l'istituzione di una persona legittima cioè tutore per difendersi, poiché il figlio era

⁴¹ Intese all'uso italiano, non astronomico: essendo avvenuto il fatto descritto a maggio, l'ora doveva corrispondere alle odierne 18-19.

⁴² È interessante notare le domande fatte ai testimoni riguardo la minaccia di BC di usare un coltello e il tentativo di accertarsi sul tipo di percosse, in particolare sull'uso o meno di calci e di coltello contro lo stesso BC. A seconda del tipo di attacco subito, infatti, lo statuto *de percuetendibus* prevedeva pene più o meno severe. ASCGe, Archivio Capitanato di Voltri, 1513, 1.

⁴³ ASCGe, Archivio Capitanato di Voltri, 2053, 85: in questo caso la somma che Teramo Bozzano vuole recuperare corrisponde a trentatré lire; ASCGe, Archivio Capitanato di Voltri, 2053, 4: la somma che i fratelli Bozzano devono a Domenico de Albertis ammonta a tremilatrecento trentotto lire e quindici soldi.

⁴⁴ ASCGe, Archivio Capitanato di Voltri, 1514, 52-65 contiene numerosi casi in cui l'animale è inadatto al lavoro o diverso da come pattuito, per cui viene richiesta l'applicazione dello statuto *quadrupedis restituendis*.

minore di venticinque anni in quel momento. Proprio la morte di un debitore era l'evenienza cruciale per recuperare i propri crediti: non è infrequente ritrovare proclami affissi con la comunicazione del decesso di una persona e l'invito ai creditori di affrettarsi, di norma entro tre giorni, a portare avanti le proprie istanze⁴⁵.

Le fonti lasciano poi spazio ad altre questioni assai differenti. Tra queste, il comportamento del caporale Marc'Antonio Cantalupi, che "nonostante gli ordini più pressanti dati al medesimo di non partire dal quartiere dopo un'ora di notte siasi fatto, e si faccia sempre lecito di uscire tutte le sere, e trattenersi sino a ora avanzata nelle osterie a giocare anche a giochi proibiti", le cui testimonianze lo inchiodano⁴⁶: dopo questa denuncia il suo nome risulterà assente dal rolo delle paghe dei soldati⁴⁷, a riprova dell'azione intrapresa dall'autorità contro di lui. Si può anche osservare la grande attenzione al linguaggio degli abitanti del Capitanato, dato che il reato d'ingiuria esisteva ed era preso sul serio: tra i numerosi casi di questo tipo spicca la condanna a Giuseppe Durante, sua madre, padre e altra persona per due lire ciascheduno, rei di aver ingiuriato la moglie e il suocero di Durante con termini quali "potana", "spellamuli", "faccia gialla" e "carogna". Il processo è singolare poiché non soltanto la condanna ricade su membri del nucleo familiare, ma anche per la dinamica dell'avvenimento. Giuseppe Durante viene, infatti, schiaffeggiato pubblicamente da tale Giorgio Maffei, e in seguito ridicolizzato dalla moglie; a questo punto vengono pronunciati gli insulti di cui sopra che porteranno alla pena già descritta. Tuttavia, si apre la seconda parte del processo, questa volta proprio contro Maffei, che rifiuta di presentarsi per tre volte al cospetto del tribunale del capitano e si vede comminata una multa da ben trecento lire! Pochi giorni dopo si presenta alla curia, e la pena viene ridotta di quindici volte, cioè a venti lire⁴⁸; un indice della poca tolleranza dell'autorità verso chi la ignora⁴⁹.

L'impressione che si ha, specialmente consultando il registro *criminalium*, è che la tendenza ad assaltare, armati oppure no, altre persone fosse abbastanza accentuata. Sono numerosi i casi in cui i pugni e le lame seguono un diverbio, anche piccolo⁵⁰, ma i casi di omicidio rimangono pochi⁵¹, e non

⁴⁵ ASCGe, Archivio Capitanato di Voltri, 2051, 1.

⁴⁶ Tra le varie accuse spiccano le minacce a dei suonatori durante una festa da ballo, l'aver giocato fino a notte fonda "al gioco di tresette, biscambiglia, ed una volta o due, salvo il vero, giocò al maccao". Un altro testimone afferma di aver giocato al biribis col caporale, per il qual gioco era stata pagata una ricognizione, cioè una mazzetta, "perché non propalasse alla Curia, che si teneva tale gioco". ASCGe, Archivio Capitanato di Voltri, 2052, 121

⁴⁷ ASCGe, Archivio Capitanato di Voltri, 2052, 140.

⁴⁸ ASCGe, Archivio Capitanato di Voltri, 1513, 16a.

⁴⁹ Le pene per percosse, compreso l'aver usato un coltello senza il cagionamento di ferite gravi, erano comprese solitamente tra le due e le sette lire. La pena è quindi spropositata anche dopo la sua riduzione.

⁵⁰ Domenico Giusto di Lerca viene pagato per una sua prestazione con una moneta recentemente stata svalutata da una grida affissa: al rifiuto di avere una compensazione attacca la donna per cui aveva lavorato, spingendola. Dovrà pagare venti soldi di pena. ASCGe, Archivio Capitanato di Voltri, 1513, 113

⁵¹ I due casi di omicidio, gli unici riscontrati nel registro *criminalium* 1791-92, sono già stati citati nel testo.

si riscontra alcun ferimento da armi da fuoco: le “schiopette” compaiono, ma assai raramente e senza mai far fuoco.

Il mondo contadino si manifesta appena nella documentazione. I già citati casi di compravendita di animali e gli eventuali prestiti e affitti non pagati da uomini di campo sono tutto ciò che resta scritto su carta; d'altronde, una possibile spiegazione si può avere da un processo piuttosto esplicativo, il quale coinvolge due ville con terreno ad Arenzano. Il proprietario di una delle due, Borro, accusa la conduttrice del terreno adiacente Francesca Delfino di aver raccolto olive di sua proprietà cadute nella sua villa. La causa, però, viene persa, e Borro si ritrova costretto a pagare cinque lire per l'applicazione dello statuto corrispondente: ciò non scoraggerebbe l'appello alla giustizia civile se le spese processuali, per la verità quasi sempre omesse nelle fonti consultate, non ammontassero a ben trentuno lire e sette soldi⁵², perciò più di sei volte il possibile guadagno dalla vittoria nel processo. Tale differenza suggerisce chiaramente che il raddrizzare torti era da preferirsi privato, lontano dal salotto delle udienze di Voltri.

Il mondo marinaro è sicuramente più vivace, se considerato nel suo insieme, ma riaffiora a fatica sulla carta. Sono varie le situazioni che fanno capolino nelle fonti: dal respingimento di una gondola di Pegli che cercava di pescare in acque voltresi (respingimento effettuato a sassate e colpi di remo)⁵³ al varare la propria feluca mentre la precedente non aveva ancora preso il largo, risultando nel ferimento di un marinaio⁵⁴; lo scalo di merci e il pagamento delle gabelle lascia testimonianza solo quando contestato⁵⁵. In generale, il cabotaggio e lo spostamento di merci non lascia traccia nell'archivio del capitano quando svolto correttamente e, quantomeno negli anni studiati, sembra che i tentativi di frode avvenissero più per direttrici terrestri che marittime, fermo restando la natura delle fonti utilizzate per questa ricerca⁵⁶.

⁵² ASCGe, Archivio Capitanato di Voltri, 2052, 82.

⁵³ Il processo viene poi preso in carico dai Conservatori del Mare, la magistratura competente. ASCGe, Archivio Capitanato di Voltri, 1513, 4.

⁵⁴ In questo caso uno dei testimoni è un medico della Baviera: viene dunque cercato tal Felix Echenpergheren, che testimonierà il mese successivo; tuttavia, il processo terminerà con un nulla di fatto. ASCGe, Archivio Capitanato di Voltri, 1513, 59a.

⁵⁵ Un esempio è il caso che riguarda sei sacchi di fagioli del peso di ottantacinque rubbi, corrispondenti a circa seicento settanta chili; il proprietario afferma di aver già pagato la tassa a Porto Maurizio, nel mentre il gabelliere cerca di impedire lo scarico dei sacchi finché non verrà mostrata la prova del pagamento. Il caso passa poi al magistrato competente. ASCGe, Archivio Capitanato di Voltri, 2052, 26.

⁵⁶ Forse i naviganti erano più bravi nell'arte del contrabbando, e i guardiani meno diligenti? Trarre conclusioni definitive con pochi dati è un azzardo che non mi sento di rischiare. Dalle filze *diversorum* esaminate risultano cinque casi di contrabbando, tre dei quali coinvolgono il trasporto di tabacco attraverso il passo del Turchino, uno riguarda un rubbo e mezzo di carne senza specificarne la provenienza né tragitto della merce e l'ultimo è la già citata cattura della feluca con tre mine di grano senza licenza; troppo esigui per indicare davvero una tendenza.

Questo è uno sguardo, frammentario e frammentato, di ciò che si poteva vedere dallo scranno del giudice. L'immagine restituita è per forza di cose lacunosa, in quanto la quotidianità non conflittuale è lasciata alle congetture. Tuttavia, l'azione del capitano e su di esso è il collante tra il governo genovese e la sua popolazione; la scelta dei due *case studies* proposti nei prossimi capitoli metterà in luce le possibilità del suo operato, le conflittualità che potevano scaturire col governo centrale e il ruolo che i suoi sudditi si aspettavano che adempiesse. In questo senso, l'occhio del capitano è davvero privilegiato.

Si è portato nella mia Officia
il Caporale Marc Antonio
Cantafusi de' rinato a questo
posto di Voltri, e vi si ferma-
eva a dimorare dall'ora
prima di notte fino alle
ore tre, quattro, e cinque,
ed' anche più tardi, e gio-
cava in d^a mia Officia
alle Carre al gioco di tré fette,
Bij cambiate, ed' una volta
o due, salvo il vero, gioco al
maccas che è quanto
Anni: 24. 1699
paulo post in d^o loco
et Coram
de mandato vocatus Com^z
paruit Joseph Tojo q^o Jo:
Bapt^e, et pro informat^z
curia, examinatus, cui
delato iurament^z veritatis
dicende, pro ut tactis Test^z
iuravit
Int^z 2^o 2^o Sopra quanto
vengo interrogato devo
dire come nel Carnovale
p^o p^o io testimonio in Com:
2^o pagnia d'altri abbiamo
tenuto gioco nella fucanda
della Torre ogni volta, che
nella med^a si teneva
publica festa di ballo, ed'
era il gioco del biribij detto
volgarmente il gioco del
giocotto, ed' il Caporale
Marc Ant^o Cantafusi
che stava di guardia a
due feste di Ballo due volte
ho veduto che ha giocato al
d^o gioco, e per d^o gioco
abbiamo fatto una ricogni-
zione al sud^o Caporale
come dirà Giacomo Bizio

Figura 2 Estratto da ASCGe, Archivio Capitanato di Voltri, 2052, 121.

3. SITI COMUNALI: MEDIARE DAL BASSO E DALL'ALTO

Questo capitolo e il successivo si occuperanno di due casi particolarmente interessanti per il fine di questa ricerca, poiché entrambi sono accomunati da un intervento di tutte e tre le parti sociali della Repubblica di Genova, ossia il popolo, il capitano e il governo genovese, quest'ultimo da considerare in alcune delle sue sfaccettature, quali il Magistrato delle Comunità e la Rota Criminale. Questo interagire tra le parti vede, come già detto, il capitano in un ruolo centrale, mediatore delle spinte dal basso e delle azioni dall'alto, e, come vedremo, la sua libertà d'azione era considerevole.

3.1 *L'esordio*

Il primo caso⁵⁷ è la diatriba che coinvolse le comunità di Lerca e Arenzano per il possesso e utilizzo di alcuni siti comunali denominati del Penone e Leverasso⁵⁸, iniziata il 16 maggio 1790 e terminata il 20 ottobre dello stesso anno. Non è l'unico documento che riporta lamentele sull'uso dei siti comunali da parte di persone non autorizzate⁵⁹, ma è di gran lunga il più interessante.

⁵⁷ I documenti consultati sono ASCGe, Archivio Capitanato di Voltri, 2050, 6-16-29-40-60-63-70-73.

⁵⁸ Il monte Pennone si trova tra Crevari e Arenzano, mentre del Leverasso o Leveasso è rimasto soltanto il toponimo di un rifugio lungo il percorso escursionistico del monte Argentea.

⁵⁹ Ad esempio, ASCGe, Archivio Capitanato di Voltri, 2052, 137.

Il 16 maggio, dunque, si aprì con la lettera del Magistrato delle Comunità⁶⁰ che riportò la decisione presa e quindi comunicata al capitano: “Sulle istanze a noi avanzate dallo spettabile Francesco Trucco in nome, e per parte de’ contadini, e comunità di Arenzano, non abbiamo potuto dispensarci dal condisendere alle di lui brame”, ossia che “dagli uomini, e contadini di Lerca, non si ecceda nell’imminente taglio de fieni il loro territorio, siccome il pascolo de bestiami”; alle istruzioni seguì la richiesta di comunicare la decisione agli agenti della comunità di Lerca. È un documento asciutto e sintetico: uno degli ordini che i magistrati delle Comunità erano soliti dare nell’esercizio delle loro funzioni.

La questione si ribalta dopo sole due settimane con l’arrivo di un’altra lettera⁶¹, sempre dallo stesso mittente: il documento è pressoché identico, poiché a variare è soltanto il supplicante che ha esposto la questione a Genova. Infatti, se prima l’istanza era, come abbiamo visto, stata portata avanti da Trucco in nome della comunità di Arenzano, la seconda vide l’azione degli agenti di Cogoleto, senza che i loro nomi venissero specificati. Il documento si chiude con il verbale, rogato dal notaio Giuseppe Rapallo, dell’avvenuta comunicazione a tre ufficiali di bailia della comunità arenzanese.

Dopo sole due lettere si possono già notare alcuni dettagli interessanti. Innanzitutto, non c’è una mediazione iniziale del capitano, segno che la diatriba dovesse essere in corso già prima del maggio 1790, il limite temporale *ab quo* della ricerca: il coinvolgimento diretto del Magistrato delle Comunità potrebbe allora essere un tentativo definitivo di risolvere una questione di fondamentale importanza per la vita delle due comunità quale lo sfruttamento di siti comunali. In secondo luogo, lo stesso documento viene inviato due volte e comanda lo stesso ordine, chiaramente da intimare a destinatari diversi ma coincidenti (cioè gli ufficiali di comunità di Lerca e Arenzano). Il terzo punto, probabilmente il più importante, è che le due lettere non danno vere istruzioni, ma si limitano a rinforzare il concetto di non eccedere nello sfruttamento dei terreni della comunità adiacente; un segnale che i limiti territoriali dovevano essere con tutta probabilità fumosi o quantomeno contestati da entrambe le fazioni. Ribadire, pertanto, di rispettare la giurisdizione dei siti e non impossessarsi degli spazi altrui era una manovra senza dubbio conservativa, destinata a non accontentare nessuno e non risolvere la questione.

⁶⁰ ASCGe, Archivio Capitanato di Voltri, 2050, 6.

⁶¹ ASCGe, Archivio Capitanato di Voltri, 2050, 16.

M.^o Cap.^o / Sulle istanze a Voi avanzate per parte degli Agenti di ~~Voltri~~
non abbiamo potuto dispensarli dal condiscendere alle di loro brame con
deliberate, che dalli Contadini distruggano non si ecceda nell'imminente
taglio de fieri il loro Territorio, siccome nel pascolo dei Puffiarni.

Ne avanziamo perciò l' avviso a Voi, onde per via ingiungue l' esecuzione
di questi nostri Ordini agli Agenti della Com.^a di Alanzano, Ed in attenzione di
riscontro, dal Sig.^o Nadio le auguriamo ogni vero bene

Genova 29. Maggio 1790.

Cesare Lamba D'Orto Dijo.

Agostino Ratto

1790. @ 31. maggio Alanzano

Faccio fede io infratto Not.^o in luogo del sig.^o Not.^o Serafino
matio Con.^{te} di quella M. Com.^a affente d'aver in quest'oggi
Ponatamente intimato a M.^o U.^o Luigi Lorenzo Stigliano
Agostino Calcagno, e Gio: Battista Serspi tre de M.^o
Uff.^o di barilia della M.^a Com.^a il contenuto nella
sopraavvitta lettera per in fede di niuna.

Gio: Giuseppe Rapallo Not.^o S.^o

3.2 Liti comunali e la risoluzione del conflitto

A riprova di ciò, il 21 giugno il capitano ricevette la denuncia⁶² di Sebastiano Martin “altro degli ufficiali della comunità di Lerca”, che col favore dei suoi due colleghi depose come “questa mattinata circa trenta uomini della comunità di Arenzano si sono fatto lecito di prendere, ed asportarsi via da circa cento pecore” lasciate a pascolare “in un sito detto volgarmente la fontana del Penone”. Un furto sostanzioso, specie se si considera che il proprietario degli ovini era l’Illustrissimo Giovanni Carlo Di Negro. Il passo successivo è un segno evidente del problema alla radice di questo caso: “... in quale sito tanto li uomini della comunità di Lerca, quanto quelli di Cogoletto intendono di averci tutto il Gius di potervi andare non solo a pascolare con bestie d’ogni qualità...”. La denuncia al capitano non riguardò soltanto le pecore, poiché si concluse con un’altra accusa: “... in poca distanza da detto sito li suddetti di Arenzano anno preso, ed asportato via a Francisco Patrone *quondam* Pietro, ed a Sebastiano Caviglia due schiopette”.

Visto il risultato deludente, il Magistrato delle Comunità riprese la sua azione sul capitano. La lettera del 19 luglio⁶³ ribadì quanto già detto, dato il “continuarsi tuttavia degli uomini di Cogoletto, e Lerca ad onta dei nostri divieti a frequentare i siti controversi”. Questa volta da Genova arrivò anche un’informazione sulla pena per i trasgressori, che colti sul fatto avrebbero dovuto pagare cinque scudi d’oro⁶⁴. Allegata alla lettera è presente poi un’altra comunicazione, datata 4 settembre 1789: già allora le differenze tra le due comunità dovevano essere ben presenti. Infatti, venne richiesto dal Magistrato al capitano di “ingiongere ai Rispettivi Rappresentanti delle stesse [comunità] di presentarle a Noi nel termine di giorni otto per di lei mezzo la lista dei loro rispettivi Periti Confidenti, Agrimensori però, o Ingegneri, in sino al numero di sei per ciascheduna di dette parti, affine di sceglierne uno da Noi ad entrambe confidente”. Non possiamo sapere se questa richiesta fosse stata eseguita; probabilmente sì, ma a giudicare da ciò che avvenne l’anno successivo le parti non ne sembrarono particolarmente felici.

⁶² ASCGe, Archivio Capitanato di Voltri, 2050, 29.

⁶³ ASCGe, Archivio Capitanato di Voltri, 2050, 40.

⁶⁴ La comunicazione prosegue con altre informazioni slegate dal caso in esame; è in verità piuttosto raro trovare comunicazioni multiple in una singola lettera nella documentazione esaminata.

Il 24 agosto fu depositato un documento⁶⁵ redatto da Serafino Mutio, notaio di Arenzano, che contiene tre denunce contro uomini di Cogoleto e Lerca; è interessante notare come il primo denunciante, Bartolomeo Briasco *quondam* Geronimo, giurasse d'aver sentito dire da Giovanni Anselmo che “nel giorno diecisette del corrente mese d'agosto nelli siti del Penone, e Leverasso vi erano Domenico Delfino detto il Lanone⁶⁶... quali tutti sudetti uomini tagliavano in detti siti del fieno”; un avvenimento non sporadico, poiché lo stesso denunciante afferma d'aver sentito dire Giovanni Battista da Monte che quattro giorni dopo il primo taglio altri uomini di Lerca avevano ripetuto quanto fatto negli stessi siti. Le altre due testimonianze furono rilasciate dalle due persone da cui Briasco aveva sentito dire, le quali confermano quanto esposto.

La questione doveva essere risolta. La nuova comunicazione del Magistrato delle Comunità datata 21 agosto⁶⁷ sembra essere il passo in avanti a lungo desiderato: “Si compiacerà Ella [Vostra Signoria] di far intendere ai Rappresentanti delle comunità di Arenzano, e Lerca, che all'oggetto di prevenire ogni contesa fra i contadini delle rispettive comunità, siccome la dispersione dei fieni nel territorio fra le stesse controverso, abbiamo deliberato... la divisione per metà, ed equale, porzione del sito in questione, per quindi eseguirsi da ognuna delle anzidette comunità, nella parte loro assegnata il taglio dei fieni...”. Parte integrante dell'accordo è una “idonea sigortà”, cioè una sorta di deposito cautelare, “da approvarsi da Vostra Signoria, da integrarsi vicendevolmente di quanto l'uno all'altra restasse debitrice per causa di detto taglio di fieni in seguito della pronuncia, che ne verrà fatta da noi, e ciò alla pena di scudi 50 oro da esigersi da quella delle parti, che contravenisse”.

Sono istruzioni più chiare rispetto a quanto comunicato nei precedenti mesi. La divisione equa per le due comunità, forse basandosi su quanto promosso l'anno prima dai periti (o forse rinnegandone completamente l'operato, vista l'assenza di alcuna comunicazione in merito!) era il principio col quale risolvere questa lunga diatriba, che influenzava assai da vicino la vita dello strato più povero della popolazione dei due borghi. La pena, considerevole, andava a colpire direttamente la comunità, ed era dunque un tentativo di arginare l'intraprendenza individuale in un contesto così problematico. Una settimana dopo l'arrivo della lettera del Magistrato Giovanni Battista Ghersi e Nicolò de Giulis “ognun di loro come attuali agenti di bailia della Comunità d'Arenzano in virtù di lettera del giorno 21... stata a medesimi intimata come dagli atti... perciò a loro proprio, e privato nome in solidum et verso, et a favore della Comunità di Lerca in qualità di sigortà in solidum hanno promesso, e promettono e si sono obbligati, ed obbligano di reintegrare detta Comunità di Lerca di tutto quello, e quanto detta Comunità di Arenzano restasse debitrice per caosa del taglio del fieno”.

⁶⁵ ASCGe, Archivio Capitanato di Voltri, 2050, 60.

⁶⁶ La lista prosegue indicando in tutto sei uomini di Lerca, tra i quali spicca Sebastiano Martin già noto a noi per la denuncia del 21 giugno, e tre di Cogoleto.

⁶⁷ ASCGe, Archivio Capitanato di Voltri, 2050, 63.

Sembra, quindi, che la situazione si fosse risolta. I siti, divisi in parti uguali, erano ora disponibili a entrambe le comunità e l'azione dei rispettivi ufficiali doveva aver informato i sudditi dei cambiamenti dei terreni comunali e soprattutto della pena cui sarebbero incorsi se non avessero rispettato il giudicato del Magistrato a loro esposto dal capitano. Tuttavia, questa narrazione manca della seconda parte: a settembre, infatti, qualcosa andò storto.

3.3 Il confronto tra capitano e Magistrato delle Comunità

L'ultima fase della vicenda presa in esame è ciò che la eleva da un avvenimento altrimenti relativamente comune a caso degno d'analisi più accurata. Essa si apre con una lettera⁶⁸, datata 2 ottobre, dai toni perentori: “Tutto che privi di raguagli da parte sua, non ignoriamo noi essere seguita ne scorsi giorni in Arenzano una congrega di persone col di lei intervento, ed assistenza per deliberare, e prender provigioni sovra di un qualche affare”. Un'adunanza, quindi, che raggiunse le orecchie del Magistrato delle Comunità senza passare dalla curia voltrese; prosegue: “Di si fatta radunanza, di cui Ella non ci ha fatto parola alcuna in varie lettere a Noi dirette in questi giorni, si compiacerà Ella rimettersi indilatatamente il dovuto dettaglio esprimente il nome, e sogetti a quella intervenuti, li avisi precedentemente rimessi, l'ordine dato al nuncio, la relazione dello stesso, e copia istessa delle deliberazioni tutte prese in detta adunanza”. Si raccomandarono poi “... maggiore esattezza, e puntualità” nell'eseguire le loro richieste, e dopo altre comunicazioni di servizio terminò.

La risposta del capitano non si fece attendere: il giorno seguente espose la situazione ai suoi interlocutori. “Mi fo preggio” iniziò “come chiamato a quanto sopra sincerare Vostre Signorie Illustrissime... solamente essere da me comparsi il di 25 ora scorso settembre due degl'individui della Communità di Arenzano... esponendomi con suppliche deliberando l'individui della medesima andare al riparo dei danni, che vengono cagionati dagli uomini della Communità di Lerca in certi siti comunali... da quali li abitanti in essa [di Arenzano] ne ricavano in gran parte la loro sussistenza...”. Il punto centrale della questione venne toccato poco dopo, ed è già evidente nella supplica: non furono, infatti, i rappresentanti della comunità arenzanese a portare avanti quest'istanza, ma semplici “individui”, nemmeno registrati nella risposta. “E così” continuò la lettera “tutti interessati per la conservazione de' medesimi in vista, che fra gli attuali Rappresentanti delle Communità istessa

⁶⁸ ASCGe, Archivio Capitanato di Voltri, 2050, 70.

d'Arenzano esistono alcune diffidenze attese le quali non ricercano di fare quelle parti, che sono dovute per idennizare di radunarsi in corpo, per costituire uno, o più procuratori con le necessarie, ed opportune facultà ad oggetto di assistere alla difesa de sudetti siti comunali con degnarmi d'intervenire alla detta adunanza”.

Era una supplica, quindi, di concedere la formazione di un'assemblea per eleggere nuovi rappresentanti di comunità e, allo stesso tempo, una richiesta, fatta al capitano come mezzo per legittimarsi e agire nella legalità. E questi vennero subito accontentati: “Sotto qual supplica concessi la permissione richiestami dà sudetti individui all'effetto soltanto di cui in dette preci, fissando per detta adunanza il giorno successivo cioè il 26 detto, in cui mi sarei io portato ad assistere alla medesima conche gl'atti venissero rogati dal mio attuario, e in essi venisse inserita la sudetta supplica, e la presente permissione”. La presenza del capitano e l'adunanza verbalizzata dal notaio attuario erano segnali importanti: si agiva nell'assoluta legalità e le decisioni prese sarebbero state incontestabili. Era una preoccupazione viva per i sudditi arenzanesi, poiché “trattandosi di procura fatta da pari individui, senza qualificazione alcuna... poteva questa riceversi da qualunque notaro senza la mia presenza”, pertanto, “per venire garantiti hanno fatto a me ricorso per presenziare detta loro adunanza”, col solo obbiettivo di mantenere i propri diritti contro l'usurpazione in atto dalla comunità limitrofa.

La situazione appare ora più chiara: eppure, si deve considerare quanto segue. Il capitano Di Negro affermò di non aver avuto remore nel partecipare a questa assemblea poiché non era “cosa contraria ad alcuna legge per quanto possa essere a mia notizia atalche come appresa coerente alla Giustizia, e ad buon fine ben di buon animo vi ho accondisceso, cosa che per altro non avrei permesso senza il previo consulto de' Serenissimi Collegij, se una tale addunanza avesse avuto altri oggetti, o qualche deliberazione che potesse in qualche modo anche in materia dubbia vulnerare li decreti in questa parte emanati da detti Serenissimi Collegi”. Insomma, decise di non comunicare nulla al Magistrato delle Comunità, ritenendo il fatto non significativo da essere necessaria una mediazione. Fu una scelta audace, poiché scavalcò la giurisdizione del magistero che si occupava direttamente delle questioni territoriali del Dominio; non solo, l'evento fu certamente rilevante, sia per la decisione da prendersi, sia per l'inusualità di una tale situazione. Rimane da chiedersi il perché di una tale omissione: forse il capitano aveva timore di un tedioso botta e risposta con Genova, capace di prolungare per settimane la questione davanti ad animi sempre più irrequieti; forse non riteneva davvero che l'adunanza meritasse una tale attenzione, poiché assai limitata nella sua sfera d'azione; o forse si trattò di un moto d'ego, di qualcosa che il giusdicente avrebbe saputo risolvere senza chiedere aiuto alle sue

figure di riferimento genovesi. Quale che fosse la verità, questa scelta provocò una reazione dal Magistrato.

3.4 Toni accesi: il dialogo tra capitano e Magistrato delle Comunità

La risposta, infatti, giunse dopo tredici giorni, il 16 ottobre. Innanzitutto, gli segnalavano l'assenza degli atti dell'adunanza, che il capitano aveva ommesso nella precedente comunicazione in virtù della sua esposizione dei fatti; per cui "non abbiamo noi trovati gli atti qualunque in detta adunanza occorsi, non la procura, che, sola, dice Ella, siasi fatta da alcuni individui di quel paese in detta congrega"; e proseguendo: "Questa per altro sotto la parola generale di atti qualunque gli è stata da Noi richiesta con precedenti nostre [lettere], questa è quella, che autentica attendiamo da Vostra Signoria acchiusa ad un suo foglio col prossimo pedone". Non era una richiesta di atti per consuetudine, ma vi era un intento di controllo del territorio e dell'operato del giurisdicente, come si vede dopo: "Ogni tardanza su' di questo affare potrebbe maggiormente constatare l'irregolarità di sua condotta in detta pratica, ben ella dovendo sapere non poter permettervi due diverse congreghe in un paese, una delle quali non sia legittimamente convocata".

La giurisdizione del Dominio doveva essere complicata per gli uomini del tempo come lo è per noi contemporanei. Le diverse prerogative dei singoli individui, che incidevano direttamente sull'esazione delle avarie, cioè tasse annuali dalle quali erano esenti nobili e cittadini genovesi⁶⁹; le differenze giuridiche tra le diverse entità territoriali, per cui un governo nell'estremo ponente ligure poteva avere privilegi inimmaginabili rispetto a un capitanato levantino, il tutto per ragioni storiche; la preparazione più o meno fallace dei giurisdicenti, scelti per diritto di sangue e non di merito: tutti fattori da prendere in considerazione quando si affronta una questione così specifica. Dal punto di vista del Magistrato delle Comunità, l'attacco all'operato del capitano fu portato da un caso analogo "troppo recente", proveniente da "... l'Illustre Governatore del Bisagno, il quale instato repplicatamente dall'intiera unanime popolazione di una delle Communità di sua Giurisdizione a permettergli la congrega di tutti gli individui nel loro oratorio al solo, ed unico oggetto di costituire

⁶⁹ Paolo Calcagno, *"Nel bel mezzo del Dominio". La comunità di Celle Ligure nel Sei-Settecento*, Philobiblon, Ventimiglia, 2007, p. 64.

un procuratore per assistere la stessa in una controversia contro di un particolare possessore in quel paese, e preteso usurpatore di qualche terreni, ha voluto prima interpellare il Superiore Oracolo de Serenissimi Collegi, da quali a Noi rimessa la pratica per il dovuto esame, sono in seguito passati a dare le dovute providenze dopo però della nostra relazione...”. Il messaggio è chiaro: di fronte a un caso simile, che certamente non rientrava nella pratica ordinaria di un capitano, consultare il governo centrale era la strada da perseguire, e il comportamento del suo collega del Bisagno lo mise in evidenza. Inoltre, proseguono i due mittenti, Cesare Lamba D’Oria diputato e Agostino Ratto cancelliere, presenze ricorrenti in tutte le comunicazioni del suddetto Magistrato al Capitanato, la mobilitazione del Governatore del Bisagno andava “a prò di quella Popolazione che non ha, altronde, ne Rappresentanti, ne Consiglio, o Parlamento, che la dirigga e che possa provvedere alla di lei indennità”.

Il capitano, però, ribatté. Allegò, infatti, la copia autentica degli atti dell’adunanza e subito dichiarò che “per quanto abbia io scropolosamente esaminata la mia condotta non so in modo alcuna provarla irregolare” e questo in virtù della “permissione che ho data e per il mio intervento alla sudetta adunanza”. Cominciò, allora, la sua difesa: “Volevano l’individui d’Arenzano costituire un procuratore per diffendere certi loro pretesi diritti e perché trattavasi di unione di molte persone pensavano a scanzo di disordine d’instarmi perché vi fossi presente ad oggetto ancora di spropriarla del titolo di conventicola”; accusa che, come già ribadito, avrebbe potuto creare problemi e questionare la legittimità della stessa. Successivamente, il capitano Di Negro espose le motivazioni della sua scelta: “Non avendo io ritrovate dette istanze contrarie alle mie istruzioni ma anzi coerenti alle medesime per il disposto in esse al Capitano... stimai di aderirvi, ben lontano di sospettare ne pure, che io dovessi incontrare presso di Vostre Signorie Illustrissime al presente, tanto più di rimarcarmi della irregolarità e di passare a certe minaccie, che io non so in modo alcuno come possano avere luogo e possa meritare”.

Il giudicante quindi affrontò la questione dall’angolo dei suoi limiti giuridici: a differenza di quanto ritenessero a Genova la sua condotta era stata regolare e puntuale, ed ebbe da dire anche sul caso del Governatore del Bisagno, come risultò poco dopo: “Che fosse, o no legittimamente convocata l’unione sudetta in Arenzano non mi parve di necessità l’esaminarlo perché non trattavasi d’un corpo, che... non è autorizzato a deliberazioni ma bensì di soli uomini particolari e come puramente individui d’Arenzano senza alcuna veste ò comunale o d’altra pubblica rappresentanza”. Emerse, inoltre, dalle parole del capitano una seconda congrega, finora ignorata dalla documentazione, che però fu liquidata rapidamente poiché “fu una radunanza di Rappresentanti la Comunità per la deputazione d’un soggetto, che potesse prendere a mano lire mille per le correnti spese del nuovo catastro”; subito dopo

riprese il filo: “Che l’Illustre Governatore di Bisagno abbia prima di permettere un’adunanza voluto interpellare i Collegi Serenissimi questo può essere più che del proprio dovere un tratto di sua delicatezza e tale giova credersi di tutto, giacché non vedo accennata legge, decreto, o istruzione, che toglia a Giusdicenti l’arbitrio di presenziare una qualche congrega di persone...”.

Infine, l’ultimo passaggio della lettera è uno sfogo, destinato alle orecchie del governo. “Confesso Signori Illustrissimi con ingenuità che dopo venti governi da me esercitati nel Serenissimo Dominio avevo una certa lusinga d’essere al caso di distinguere a qual fine potessi estendere le mie facoltà, ma l’incontro con Vostre Signorie Illustrissime per l’accennata adunanza in Arenzano mi dà a temere d’essermi ingannato sin’ora, e perciò a mio ulteriore contegno ho stimato di partecipare il fatto a Serenissimi Colleggi, perché disapprovando ancor essi possa rendermi io più avvertito... in una qualche simile contingenza”. Datata 20 ottobre, lo stesso giorno della risposta al Magistrato, è la lettera inviata ai Collegi; gran parte del suo contenuto è stato già riportato nell’esposizione del caso in esame. L’unico elemento non presente finora è lo sguardo al morale di questi famosi individui: “Parmi Signori Serenissimi, che le circostanze delli detti individui meritassero una qualche considerazione. Videvano divisi li animi di loro capi communisti, e che ciò produceva una manifesta innazione nel promuovere i diritti delle comunità, onde l’impedirle la costituzione di un procuratore sarebbe stato lo stesso che oprimerli totalmente ed aprire sicura la strada à communisti dell’Erca di conseguire qualonque più franca provvidenza”.

no 73
Messa Signore



Desiderando gli Individui della M^{ca} Comunità di
Arenzano di andare al riparo d'essi danni che vengono cagionati dagli
Uomini della Comunità dell'Arc. inecchisi comunali della Sud^a
M^{ca} Comunità d'Arenzano la quali si abitano in terra no ricavano
in gran parte a la loro sussistenza, e così sono fatti indigenati della comper.
vazione egarantia de medesimi sin. quindi in vista che fra gli attuali
Rappresentanti della Comunità Arc. d'Arenzano opinano alcune d'iri.
denze, adese le quali non si curano di far quelle parti che sono dovute
per raddannare sul d. oggetto d'essi Individui supplicano poterio rivo:
tentemente M^{ca} Messa a volerli compiacere di accordar loro la permissione
de raddannar in corpo di comunità uno o più. Prosecutioni
con la necessaria ed ordine facoltà ed oggetto di assistere alla difesa e
conservazione della pred. M^{ca} Comunità d'Arenzano de' suoi preannati
sin. comunali con degnarsi d'intervenire ed assistere alla stessa facoltà
natura affinché il tutto si esegua col dovuto quiete e buon ordine,
Lo che sperano ottenere e faranno irreguaria riverenza.

Di V. S. Messa

Dati supplicanti

1790. giorno di sabato 15.embre alla
mattina nel Saloto dell'Ulmo Sig. Cap^{no}

del ponte luogo di Voltri
L'Ulmo Sig. Ser. Gio. Battista di Negro Cap^{no} del ponte luogo di
Voltri sedendo e Vista la d. supplica stata presentata
dalli Sig. Gio. Battista, e Fran. padre, e figlio Phori e Paolo
Fran. a loro, et a nomi d'altri Individui della d. M^{ca}
Com^{ta} d'Arenzano e considerato il contenuto in detta
supplica, e preso spacio

Figura 4 ASCGe, Archivio Capitanato di Voltri, 2050, 73. Prima pagina.

3.5 L'adunanza e riepilogo

In ultimo è bene descrivere brevemente la congrega della discordia. Le motivazioni della sua convocazione sono state già ampiamente esposte; il documento prodotto⁷⁰ è curiosamente separato dal precedente, nonostante ne fosse un allegato, e perciò deve essere stato scorporato successivamente nel riordino della filza.

La supplica rivolta dagli “individui” di Arenzano al capitano apre l'esposizione. L'obbiettivo è quanto già detto: “... supplicare perciò riverentemente Vostra Signoria Illustrissima a volersi compiacere di accordar loro la permissione di radunarsi in copro per costituire uno o più procuratori con le necessarie ed opportune facultà... con degnarsi d'intervenire ed assistere alla stessa raddunanza affinché il tutto si eseguisca colla dovuta quiete e buon'ordine”. La supplica fu ovviamente accolta e la mattina dopo, domenica 26 settembre, nell'oratorio di Santa Chiara il capitano Di Negro e l'attuario Angelo Gaetano Chiappini presiedettero lo svolgimento dell'adunanza; gli astanti furono duecentonovanta sette, tutti riportati nel testo con nome, cognome e patronimico. Non c'è descrizione dello svolgimento, soltanto il risultato: al termine dell'assemblea vennero scelti Geronimo Agnese e Carlo Musso quali procuratori, e l'ultima parte del verbale descrisse i diritti e doveri dei neoeletti e i loro margini di manovra⁷¹.

Questo caso ben dimostra quanto fosse complesso il sistema amministrativo genovese. Fu una diatriba che toccò lo strato più povero della popolazione, il quale necessitava di ogni sostegno possibile per la propria sopravvivenza; ciò è dimostrato dalla folla radunatasi e dalla mediazione degli “individui”, cioè persone né nobili né ricoprenti cariche nel consiglio della comunità. Evidentemente, l'amministrazione locale si era dimostrata carente (si veda la “manifesta innazione” dei rappresentanti di Arenzano) e questo spinse i sudditi meno abbienti ad agire, attraverso *in primis* la supplica al Magistrato delle Comunità, tanto da parte di Arenzano quanto di Lerca, e dunque per parte arenzanese via supplica diretta al capitano. La mediazione già tentata nel 1789 si rivelò inefficace alla prova del

⁷⁰ ASCGe, Archivio Capitanato di Voltri, 2050, 73.

⁷¹ “Specialmente, et espressamente a potere comparire in nome, e vece di sudetti individui per la caosa, e caose, e motivi espressi... che da moversi contro qualonque Persona, o Persone, Commune, Corpo, Colleggio, ed Università nanti qualonque Giudice, Ufficio, Magistrato, e Tribunale, Civile e Criminale, e sotto delegato, Secolare, ed Ecclesiastico di qualonque aotorità, dignità ancorché suprema, e di misto foro nanti d'essi, e ciascun di loro dare, e presentare qualonque libelli, dimande...”. La formula prosegue; rimando al documento per la sua interezza.

tempo e l'azione dal basso fu la scintilla che mise in moto la macchina amministrativa della curia vltrese.

È interessante notare come le prime comunicazioni provenienti dal Magistrato fossero piuttosto conservative: ci si limitò a chiedere al capitano Di Negro di far rigare dritto la popolazione di una e dell'altra comunità, senza però derimere la questione in senso definitivo; una soluzione, per l'appunto, conservativa, e a conti fatti pericolosa per l'incolumità delle persone e la sicurezza del territorio, se si osservano le denunce verbalizzate dai notai di furti di pecore e requisizione di "schiopette", cioè armi da fuoco.

Vista l'inazione degli ufficiali arenzanesi il capitano decise di accordare l'adunanza e parteciparvi di persona con l'intento di legittimarne le deliberazioni. Fu senza dubbio una manovra audace, sia perché al di fuori dell'ordinarietà delle leggi (tanto che è lo stesso giudice a ignorare se esistessero leggi a riguardo, e giustificandosi che in ogni caso non ne aveva infranta alcuna), sia per averne taciuto al suo interlocutore privilegiato quale era il Magistrato delle Comunità. Quest'ultimo è il punto dolente: le motivazioni del capitano riguardo al suo silenzio appaiono deboli. Fu un avvenimento non solo rilevante a livello giuridico, poiché predispose la formazione di nuovi rappresentanti comunitari, seppur con limitata giurisdizione, ma perché aveva anche rilevanza nei rapporti tra due territori del Dominio e poteva intaccare le relazioni tra di essi e minacciare la sicurezza della popolazione; ancora, poteva aprire lamentele da parte dei rappresentanti regolarmente appuntati.

Non sappiamo se vi fosse disprezzo o se corresse cattivo sangue tra capitano e Magistrato. La lettera indirizzata ai Serenissimi Collegi può essere vista sia come lamentela a riguardo dei toni usati dal diputato sia come una prima difesa del proprio operato di fronte a un organo politico maggiore. Si può congetturare, come abbiamo fatto, sul perché Gerolamo Giovanni Battista Di Negro non ritenesse davvero così importante l'avvenimento accaduto; se ne fosse stato invece consapevole ma lo avesse ritenuto un'incombenza personale, fors'anche per ego; o magari avesse semplicemente cercato di evitare una discussione anche accesa con Genova e di risparmiarsi grattacapi. Alla luce dei documenti, forse la verità sta nel mezzo a tutte queste possibili spiegazioni; quel che è certo è che dei siti comunali contesi nei due anni seguenti non v'è più traccia.

In ogni miglior modo
 Ha conceduto, siccome concede a suddetti supplicanti a
 loro, et a detti nomi la licenza, ossia permissione si-
 chiesta all' effetto però soltanto di cui in d. l. r. c. finando
 per la radunanza il giorno di dimani in cui si portera
 ad assistere la medesima, con che gl'atti da farsi nella
 radunanza suddetta vengano legati da me not. att. inf. et
 sia in essi atti inserita la soprascritta supplica, e la
 parte permissione, e così
 D'Angelo Taciano Chiappini not. att. inf.

1790 giorno di Domenica
 16. Tombre alla mattina
 nell' Orat. di Santa Chiara
 Dell' luogo d' Arezzano

Nel nome del Sig. Dio sia sempre
 Radunati, previa la permis-
 sione e con l'assistenza
 dell' Illmo Sig. Girolamo Gio. Batt.
 divegno Cap. di Voltri, infra
 scritti individui del luogo, e Com-
 munita d' Arezzano in no. di
 due cento novanta sette gli nomi
 di quali sono gli seguenti

- Sig. Filippo Vallarino g. Bernardo
- Sig. Gio. Batt. Ghisig. Paolo Franco
- Giuseppe Roballo g. Pietro ell.
- Antonio di. Ghigliotto g. Giuseppe
- Giovanni Chiosone di Domenico
- Domenico Patron di Bartolomeo
- Domenico Chiosone di Agostino
- Girolamo Ghigliotto di Antonio
- Antonio Roballo di Domenico
- Domenico Chiosone g. Agostino
- Franco Dumonte di Gio. Batt.

- Simone Barbieri g. Pietro
- Angelo Batta g. Gio. Batt.
- Sabastiano Chalcagno g. Domenico
- Gio. Batt. Valle di Giuseppe
- Pietro Delfino g. Ambrogio
- Giuglielmo Barbieri g. Simone
- Tomaso Rapallo g. Nicolo
- Gio. Batt. Ghisig. g. Gio. Batt.
- Stefano Dougo g. Giuseppe
- Antonio Ghigliotto g. Girolamo
- Gio. Batt. Roballo g. Bernardo
- Antonio Roballo g. Bernardo
- Girolamo Ligo di Lorenzo
- Ambrogio Ghigliotto g. Francesco
- Girolamo Lomessa g. Gio. Batt.
- Giuseppe Franega g. Domenico
- Gio. Batt. Dambrani di Rocco
- Nicolo Chiosone di Andrea
- Giuseppe Chiosone di Ambrogio
- Franco Ferrari di Franco
- Domenico Culcagno di Girolamo
- Gio. Batt. Angelino di Franco

Figura 5 ASCGe, Archivio Capitanato di Voltri, 2050, 73. Seconda pagina: si può apprezzare la prima parte dei duecentonovanta sette partecipanti all'adunanza.

4. SUONARE LE TENEBRE: UN PROCESSO, DUE CAPITANI

La seconda vicenda che verrà estesamente analizzata vide altri attori e altro contesto, ma i parallelismi sono facili. Anche in questo caso i protagonisti furono in parte uomini di bassa condizione, e il capitano si ritrovò a dover dialogare con Genova per poter svolgere il proprio compito al meglio; eppure, le differenze sono notevoli: si parlerà di un processo che coinvolse una gran turba di persone, i cui capi, presunti o effettivi, furono coloro i quali avranno infine scontato la pena; la durata del processo, più di un anno, comportò un avvicendamento del giusdicente in corso d'opera, e la complessità della situazione richiese una comunicazione ripetuta tra la curia voltrese e la Rota Criminale di Genova, impersonata dalla figura dell'Avvocato Fiscale. Attraverso l'analisi delle carte processuali⁷², effettuata in ordine cronologico, potremo sbirciare nella vita della comunità voltrese, nell'attività giudiziaria del capitano e nei rapporti che legavano in un intreccio ben saldo comunità, giusdicente e Repubblica.

⁷² Il processo si snoda su numerose pagine non consecutive; a ogni interruzione di pagina è comunicato dove riprendere. Per semplicità ho soltanto riportato la prima, dunque sufficiente per ritrovare ogni informazione. ASCGe, Archivio Capitanato di Voltri, 21a.

4.1 *L'esordio*

Il 29 giugno 1791 il bargello Andrea Solari, essendo a conoscenza dell'avvenimento, si presentò dinnanzi la curia e riportò “qualmente ieri sera una turba di persone unite assieme sono andate con bandiera spiegata, e tamburo battente all'edificio ove abita certo Maestro Giuseppe Sibello posto alle fabbriche nel luogo detto sotto li Ersi, ed ivi dopo d'aver fatto diversi strapazzi... hanno col mezzo d'una scala di legno procurato diversi di detta turba procurato⁷³ d'introdursi dentro di detto edificio passando per le finestre del sciugante⁷⁴ dell'edificio medesimo, ed aperta la porta di strada del detto edificio ad effetto di far entrare dentro il restante della turba... hanno anche rotto, ed aperto con violenza due porte interne, mediante le quali si v'è nell'abitazione di detto Maestro Sibello, ed in seguito fatti diversi strapazzi al medesimo...”. Una segnalazione della squadra del capitano e non una denuncia diretta, quindi: può già sembrare curioso il fatto che la vittima di una effrazione “con violenza” e di “strapazzi” non avesse denunciato l'accadimento personalmente. Il giorno seguente si mise in moto la macchina giudiziaria: il primo passo fu inviare il notaio attuario, in quell'anno Giovanni Michele Parodi, a effettuare una perizia *in loco*; riportò: “Siamo entrati⁷⁵ in detto edificio per mezzo d'una porta... siamo rimasti in un corridore nel canto del quale à parte destra entrando abbiamo osservato una porta di sala di legno già vecchio fatta in un'arva alta da terra palmi sette... con il suo buco per chiave alto da terra palmi tre e mezzo con all'ingiro di detto buco numero 4 piccoli buchi, da quali si vede essere stati levati à forza, di recente, li chiodi, che tenevano piantata la chiavatura di dentro a detta porta, avendo pure osservato al piano di terra di detta porta una rottura fatta di fresco nel pavimento, e che corrisponde sotto detta porta, e fatta da colpi di panferro⁷⁶, o d'altro consimile strumento... entrando in detta porta si è altresì osservato una scrostatura di calcinaccio fatta di fresco... fatta dà strumento di ferro, essendosi anche osservato in detto pilastro altre piccole scrostature... intorno della goccia, che serve per tener chiusa la porta mediante il ferro della chiavatura...”. Successivamente, nella sala adiacente “abbiamo ritrovato una porta di stanza... e nel pilastro di detta porta, che resta a mano sinistra entrando si è veduto, e riconosciuto una rottura di detto pilastro fatta di fresco a colpo di pichetta, o altro consimile strumento... essendosi pure osservato il pavimento rotto nel piano di detta porta con rottura fatta di fresco...”.

⁷³ *Sic.*

⁷⁴ La stanza dove la carta era messa ad asciugare.

⁷⁵ L'attuario e i periti, successivamente citati nel testo.

⁷⁶ Uno strumento contundente, possibilmente un ariete da sfondamento.

Dopo aver riportato i nomi dei testimoni ed aver effettuato una ripetizione dell'effrazione per valutare la fattibilità di quanto sospettato, cioè dell'assalto alla casa tramite scala e sfondamento delle porte, l'indagine proseguì: infatti, "*Successive in sala domi solitae habitationis dicti Magistri Josephus Sibello sit in dicto edificio, et coram prefato Illustrissimo Capitaneo*"⁷⁷, venne registrata la testimonianza di Pantaleo Bozano, l'attore della finta effrazione, e dunque le testimonianze dei due mastri muratori, Giovanni Battista Novara e Agostino Bruzzone, che confermarono quanto riconosciuto dall'attuario; furono concordi, dopo aver visto la replica di Bozano, della plausibilità della dinamica dell'intrusione: "il quale [Pantaleo Bozano] dopo d'essersi introdotto dentro di questo edificio per mezzo d'una scala di legno al di fuori arrembata sotto d'una rubatta, dentro della quale entrato commodamente è rimasto nel sciugante di detto edificio, da dove essendo passato per una scala interna... è gionto nel corridore ove esiste sudetta porta di sala, alla quale avendo detto Pantaleo Bozano dato leva, ha la stessa aperta, e gettata a terra, siccome altresì il simile ha fatto nell'altra porta... cosicché giudico secondo la mia arte, perizia, e coscienza, che possa essere seguito il simile all'occasione, che sono state aperte le porte sudette con violenza...".

Terminato il sopralluogo e le deposizioni dei periti fu il turno del Maestro Giuseppe Sibello, la vittima; espose così: "Sopra quanto vengo interrogato devo dire qualmente martedì... 28 cadente giugno verso le ore 24 italiane della sera⁷⁸ gionsero a questo edificio una turba di persone unite assieme, procedenti dal luogo delle fabbriche con bandiera spiegata, ed avendo contornato questo edificio si posero subito ad ingiuriarmi dicendomi de vituperij, sonando corni, battendo tamburo e strepitando con ferri, et altro, ed io in ciò udendo ho chiuse tutte le finestre della mia casa, e detta turba continuò un tal rumore fino alle ore due di notte circa, dopodiché per quanto mi immagino essendosi introdotta detta turba in questo edificio per mezzo d'una delle finestre del sciugante, che stanno aperte di notte, e di giorno, che noi chiamiamo rubatte, li ho sentiti alla porta della sala del mio appartamento, che tentavano di gettare a terra detta porta... sono io subito accorso per appontellare la medesima... ma inutilmente, poiché... l'ho veduta cadere a terra, mediante che hanno dato leva a detta porta con un panferro... e gettata a terra così la detta porta sudetta turba si è introdotta in questa mia sala e facevano capi di questa turba Steffano Rusca di Giuseppe, Giacomo Piccardo *quondam* Giuseppe, Andrea Testa di Bartolomeo, e Giacomo Piccardo di Benedetto, ed entrati dentro si sono posti a fare l'istesso strepito, che facevano in strada...".

Il nostro caso sembra allora essere una sommossa contro un maestro cartaiolo, violenta quantomeno contro le porte e i pilastri di casa; tuttavia, non fu una semplice furia contro gli immobili: parte della

⁷⁷ Successivamente nella stanza della casa in cui è solito abitare detto maestro Giuseppe Sibello nel detto edificio, e di fronte al predetto Illustrissimo Capitano.

⁷⁸ Cioè le 20 attuali.

motivazione della folla giunge nel proseguimento della deposizione. Continuò, infatti, Maestro Sibello: “diversi poi di detta turba si sono posti a cercare tutti li canti di mia casa, e siccome avevo in mia casa Anna Maria vedova di Nicolò Bozano, che stava chiusa in una stanza, con la quale dovevo io contrarre matrimonio in detta sera, à qual oggetto l’avevo fatta venire in mia casa sino della mattina perché aspettavo le opportune licenze, e fedi, che per mancanza di esse non l’ho potuta sposare, li sudetti quattro da me nominati a forza di dar leva alla porta di detta stanza chiusa... hanno aperta con furia detta porta di stanza, ed entrata parimente detta turba... si posero ad ingiuriare detta Anna Maria tirandola ancora chi per un braccio, chi per l’altro, e detto Steffano Rusca le ha per fino tirato un calcio, e finalmente l’hanno fatta sedere su d’una cadrega, e mentre essa cercava di diffendersi dà tali insulti, che... le venivano fatti, detto Steffano Rusca si ha levata la cintola, e la stessa ha posto al collo di detta Anna Maria tenendola così afferrata in maniera di strangolarla...”.

Pare dunque trattarsi di un’irruzione violenta a seguito di un evento in teoria pacifico, quali erano le seconde nozze tra due vedovi, che causò percosse e ingiurie alla malcapitata (non si sottovalutino le ingiurie: nel secondo capitolo ho mostrato l’attenzione rivolta al linguaggio dal capitano e dal suo tribunale). Dopo aver chiamato aiuto e aver liberato la futura moglie grazie all’aiuto dei figli, l’agredito comunica il movente: “li sudetti Giacomo Piccardo *quondam* Giuseppe e Giacomo Piccardo di Benedetto mi dissero, che dasse a loro ò una sovrana, o una doppia, che così avrebbero terminato questo insulto, a quali ho risposto, che io non tengo dette monete, e poi volevano, che io dasse a loro un scuto per il beveraggio, per la qual cosa ho detto a mia figlia, che dasse loro una agoglietta d’argento, perché io non avevo moneta, ma non l’hanno voluta, ed invista che non le ho dato niente di quello che mi hanno addimandato di moneta, si hanno condotta via sudetta Anna Maria, e sono tutti partiti facendo ad’essa delle grandi villanie”.

4.2 *I testimoni*

L’esordio del processo sembra prospettare una chiara risoluzione del conflitto. Se da un lato alcuni comportamenti sono ancora oscuri, quali il suonare tamburi e fare strepitii, la deposizione di una delle due vittime illustra limpidamente gli atti criminali compiuti contro la proprietà di Sibello e la persona

di Anna Maria Bellando⁷⁹; questo, ovviamente, se il racconto del maestro cartaiò fosse stato attendibile. Per sincerarsi di ciò vengono convocati più testimoni, a partire dalla vedova.

“Sopra quanto vengo interrogata” inizia “devo per verità deporre, come il giorno di martedì mattina 28 corrente giugno Maestro Giuseppe Sibello mi ha mandato a chiamare a casa mia per mezzo di Pantalino Bozano ad effetto che mi portassi in questa sua casa, ove si aspettavano le licenze per poter indi alla sera passare alla celebrazione del matrimonio... ma non si è potuto in detto giorno effettuare tale matrimonio, perché non sono arrivate le dovute licenze, e verso le ore 24 della sera di detto giorno gionsero a questo edificio una turba di persone... si sono posti ad improperarmi io, e detto Maestro Sibello con battere anche il tamburo, sonar corni... ed in ciò io udendo mi sono chiusa nella stanza di questa casa, ma dopo d'un gran tempo da detta turba è stata sforsatamente aperta la porta di detta stanza, nella quale mi ero chiusa, e mi sono saltati addosso Steffano Rusca...⁸⁰ tutti facendomi dei strapazzi, e di più detto Rusca ha preso la sua cintola, e me l'ha attaccata al collo ben stretta, e mi tenevano così ligata, da quale ligatura sono stata sciolta dal detto Maestro Sibello assieme a suoi figlioli, in seguito poi hanno addimandato... al detto Maestro Sibello una sovrana, o una da lire 50, ovvero una doppia, che allora avrebbero tralasciato di fare sudetti strapassi... inoltre mi hanno condotto via da questo edificio, e mi hanno condotto in mezzo a detta turba facendomi dei strapassi con strepiti, urli, battendo il tamburo, e sonando corni, et anche facendo rumore con ferri, avendomi in tal maniera accompagnata a casa di mio cugnato Amadeo Bozano alle fabbriche, il quale dopo che mi ha avuta aperta la porta, hanno terminato il strepito, e tutto è rimasto finito che è quanto”.

Le deposizioni degli sposini non presentano divergenze, ma la lista degli interrogandi è ancora lunga: il prossimo è Francesco Ferrando, che affermò, dopo aver confermato la presenza della folla attorno alla casa di Sibello, che “sono venuti alla mia casa, che resta in poca distanza da detto edificio, Steffano Rusca... che pienamente ho conosciuto, in compagnia di diversi altri, che non so indicare atteso il gran numero, che erano, e mi hanno richiesto ad imprestito una scala di legno, a quali avendogliela negata se l'hanno portata via per forza dicendo che se ne volevano servire per introdursi in casa di detto Maestro Sibello per portarsi via una donna per nome Anna Maria vedova Bozana colla quale doveva sudetto Maestro Sibello contrarre matrimonio dicendo, altresì che non potevano stare assieme perché non avevano ancora ultimato detto matrimonio...”. Cooperativo o meno, di fronte a una folla di persone non riuscì a opporsi, dunque; Pietro Paolo suo fratello confermò e aggiunge, nella sua testimonianza: “allora io mosso dalla curiosità sono uscito di casa per vedere cosa volevano fare di detta scala, ed ho veduto, che detta scala era appoggiata a questo edificio sotto la quarta finestra

⁷⁹ Nel testo, quando chiamata a testimoniare, è chiamata Anna Maria figlia del fu Alessandro Bellando, e vedova del fu Nicolò Bozano. A scanso d'equivoci mi riferirò a lei con il cognome paterno.

⁸⁰ Quando non specificato, la locuzione “Steffano Rusca...” corrisponde ai quattro imputati.

verso la marina della facciata della villa, quali finestre noi chiamiamo rubatte, che stanno aperte tanto di giorno, che di notte per asciugare la carta, ed ho veduto altresì che sono montati sopra di detta scala li sudetti Steffano Rusca per il primo, ed ho sentito che diceva detto Rusca al sudetto Andrea Testa, che ascendesse anche esso sopra detta scala, che le avrebbe dato mano come in fatti ha eseguito... si sono introdotti dentro del sciugante... e di subito ho veduto, che detti Rusca, e Testa hanno aperta la porta della via di detto edificio da dove sono entrati molti uomini... e io allora per curiosità... sono entrato, e mi sono fermato da mezzo a detta porta... ed ho veduto, che li sudetti Giacomo Piccardo *quondam* Giuseppe, e Giacomo Piccardo di Benedetto avevano in mano un poco uno, un poco l'altro un panferro, col quale davano leva alla porta della sala... e quando ho veduto, che gettano a terra detta porta di sala me ne sono andato in casa mia, per la paura seguisse qualche disordine”.

Un'altra conferma giunse poi da Giuseppe Caviglione, che ribadì sostanzialmente la dinamica già narrata, ed essendo lui abitante dello stesso edificio giurò che le due porte scardinate fossero integre prima dell'assalto; infine, la nuora di lui Maddalena Polleri⁸¹ ripropose la stessa narrazione.

4.3 *Il rapporto con Genova: capitano e Avvocato Fiscale*

Il 3 luglio vennero raccolte le ultime due testimonianze ed era dunque giunto il momento di mettere in moto la giustizia. La massa critica di deposizioni dava un'idea abbastanza precisa dello svolgimento dei fatti tra le 24 e 2 di notte all'uso italiano, almeno per quanto riguardava lo svolgimento del tumulto all'esterno; soltanto due di loro però narravano dei fatti all'interno della stanza fatidica, nella quale Anna Maria Bellando era stata aggredita. Oltretutto, le due testimonianze erano senza dubbio parziali, ed essendo un caso importante era opportuno seguire le procedure corrette per evitare d'invalidare il processo a causa di errori metodologici e per comminare la pena corretta.

Il 13 settembre, quindi, il capitano inviò una lettera alla Rota Criminale, acchiudendo una copia degli atti; era indirizzata all'Avvocato Fiscale, funzionario e consulente legale della Rota, “*Pro habendo eius consulto in praesenti causa*”⁸². Dopo aver riportato in breve i fatti come emersi dai testimoni, ammise candidamente che “essendo questo un fatto strano non so qual traccia tenere nella

⁸¹ Nel testo Maddalena Caviglione, per assunzione del cognome del marito.

⁸² Per avere un suo parere nella causa presente.

prosecuzione del detto processo, che perciò sono a pregare Vostra Signoria Illustrissima, affinché esaminato il processo si voglia dar l'incomodo d'indicarmi la maniera come procedere ulteriormente in detta caosa, con segnarmi ancora se vi siano prove sufficienti per passare all'inchiesta contro de sudetti, e se il titolo del reato porti pena afflittiva di corpo, onde debbasi procedere contro de medesimi alla cattura...".

Un caso sicuramente non comune, dunque: sebbene la consultazione della Rota non fosse un evento particolarmente raro (era la prassi nei casi di omicidio o tentato omicidio, ad esempio), è comunque interessante leggere la risposta inviata dal sostituto Avvocato Fiscale Luigi Ponelli al capitano il 20 ottobre, cinque settimane dopo: "Ho considerato il processo trasmesso da Vostra Signoria Illustrissima... pare a me, che vi sia un sufficiente fondamento per procedere all'inchiesta contro i pretesi capi del noto insulto, che sono Steffano Rusca...; contro di essi pertanto si potrà ordinar la cattura, e quindi esaminarli, ed ammessi che siano alle difese si determinerà in seguito la qualità della pena, che ora non si può fissare precisamente. Il delitto di cui si tratta, non ha in legge alcun nome speciale, e perciò cade sotto il nome generico di stellionato, al quale compete una pena proporzionale alla gravezza del delitto, su di che non si può dare un accertato giudizio, se non dopo le rispettive difese de rei". Stellionato è il reato suggerito, cioè un atto doloso non riconducibile a un crimine specifico; data l'incertezza della curia vultrese riguardo il caso, il giudizio sembra puntuale.

La prosecuzione del processo dovette allora passare per le "difese de rei", e il già citato Andrea Solari, il bargello, fu mandato alla ricerca dei quattro imputati. Oltre a lui anche il nuncio, il messo incaricato di portare comunicazioni dal capitano alle comunità adiacenti e consegnare ordini e richieste agli abitanti del Capitanato, venne inviato, ma senza ottenere risultati.

Tuttavia, una nuova lettera datata 11 novembre venne inviata a Genova al solito destinatario, ossia la Rota Criminale: "Avendo trasmesso a Vostra Signoria Illustrissima la copia del processo, che si costrue da questo Fisco contro Steffano Rusca... affinché considerato il medesimo si compiacesse darmi il suo saggio parere per potersi ulteriormente procedere con la dovuta caotela, il Magnifico Luigi Ponelli, che allora suppliva alle di lui veci mi significò esservi sufficienti prove per passare all'inchiesta, ed alla cattura... che subito venne rilasciata, ma sino al presente non è eseguita. Essendomi li giorni scorsi stata fatta istanza per parte delli medesimi d'essere ammessi a far le difese fuori dalle carceri, ho stimato di rigettarla, sembrandomi incompatibile con il sentimento ricevuto...".

La comunicazione del capitano non ricevette risposta, oppure non venne registrata (costituirebbe una grave dimenticanza, in tal caso, ed è più probabile che non sia arrivata alcuna comunicazione dall'Avvocato Fiscale); in seguito, vennero richiamati alcuni testimoni per meglio chiarire le

dinamiche della vicenda, in particolare su ciò che accadde all'interno dell'edificio. Fu allora il 23 novembre richiamato Pietro Paolo Ferrando, “*in vesperis in saloto prefati Illustrissimi Capitanei, et coram eodem*”⁸³, il quale, dopo aver confermato la sua testimonianza, proseguì dicendo che “dopo due, o tre giorni dall'insulto seguito al detto Maestro Giuseppe Sibello avendo io parlato con lo stesso ho benissimo sentito, che si lamentava, che nel tempo di detto insulto li capi da me specificati in detto mio esame, che ora ho ratificato, volevano dal detto magistrato dei denari, e che allora avrebbero sospeso tale strapazzo”. Rispose poi alla domanda topica, omessa nel testo del processo ma facilmente immaginabile: “Io non posso deporre, che detta Anna Maria vedova Bozzana⁸⁴ ora moglie del detto Maestro Sibello sia stata legata per il collo al tempo di detto insulto; so però che la stessa è stata legata sopra d'una cadrega perché me lo ha detto sudetto Maestro Sibello quando mi ha fatta tale lamenta”. Fu richiamato anche Francesco Ferrando, che interrogato rispose: “Ho sentito leggermi l'esame da me fatto sotto il di 30 giugno... approvo, ratifico, e confermo il medesimo in tutte le sue parti...”; testimoniò poi “che mi ricordi, non ho sentito lamente dal detto Maestro Sibello, che al tempo dell'insulto seguitole sij stato addimandato del denaro, e ne meno che la detta Anna Maria vedova Bozzana sia stata legata per il collo”.

Incrociando queste due nuove deposizioni (o rettifiche di esse) si può notare già qualcosa di strano: sembra che in principio Giuseppe Sibello non avesse avuto richieste di soldi, stando al racconto di Francesco Ferrando, mentre dopo un paio di giorni Pietro Paolo avesse saputo della tentata estorsione. Il quadro era ancora di difficile interpretazione; altre testimonianze dovevano essere raccolte o riesaminate. Vennero perciò convocati nuovamente Giuseppe Caviglione e sua figlia Maddalena; il primo confermò la sua deposizione e asserì di aver sentito Sibello lamentarsi della richiesta dei capi della turba, “ma non posso deporre, d'aver sentito lamentarsi Anna Maria vedova Bozzana, che in detta occasione sia stata legata per il collo”; la seconda non aggiunse nulla di nuovo.

⁸³ Alla sera nella sala delle udienze del predetto Illustrissimo capitano e di fronte a lui.

⁸⁴ Così nel testo. La consistenza ortografica dei cognomi è altalenante; inoltre, essi vengono declinati nel genere e nel numero, per cui si ha, ad esempio, Teramo Bozano, Anna Maria Bozzana, i fratelli Bozani.

Essendo pervenuto a notizia di questo fatto il dì 29. giugno 1791,
 una turba di persone unire a nome con bandiera spiegata
 e secondo battente abbiano circondato un Edificio della città
 posto in luogo detto alla Fabbrica, sotto li capi di questa mia
 giurisdizione, e che d'una turba dopo d'aver fatto dei puggari
 a Giuseppe Libello maestro di d. d. Eusebio a noivio, che aveva
 in casa sua una donna vedova, con cui doveva in d. d. giorno
 contrarre matrimonio, abbiano di più diversi di d. d. turba
 col mezzo d'una scala di legno, procurato d'introdurre
 dentro di d. d. edificio mediante essere passati da una
 finestra del bingante dell'edificio medesimo, avendo in seguito
 rotte due porte dell'abitazione di d. d. Maestro Libello,
 che erano chiuse, ed aperte con violenza. Fattasi dunque
 da questo fatto d'ogni ricognizione della rottura, ed essenti
 li capi di più delitti si sono verificati per capi di d. d. turba
 li seguenti, cioè Stefano Spica di Giuseppe, Giacomo Riccardo di
 Giuseppe, Andrea Testa di Bartolomeo, e Giacomo Riccardo di
 Benedetto, come V. M. ha ricontrova dal processo, che
 compiegato alla parte mi do d'onore e ragmatante. Essendo
 questo un fatto sereno non se qual traccia tenera nella
 prosecuzione del d. d. processo, che perciò sono a pregare
 V. M. affinché esaminato il processo si voglia dar
 l'incomodo d'indicare la maniera come procedere
 ulteriormente in d. d. causa, con legaromi ancora se vi
 siano prove sufficienti per passare all'inguesta contro
 de suoi, e se il titolo del reato porri pena afflittiva di
 corpo, onde debbasi procedere contro de medesimi alla
 cattura, e nel mentre che sto in attenzione di grato
 suo ricontro passo con pazienza di stima a quare
 starmi.

Di V. M. Voltri li 13. ymbre 1791.
 Deo m. ed obliato servire
 Gio: Tom. & Carlo Cap. 12
 dia 6a

Exemplat, totum Suprad. processum, et transmisi
 ad M. Advocatum Chiscalem, una cum literis pred.
 1791. die Jovis 20. Octobris insertis in Salora f. 2
 M. D. Capitanai Dubuiti J

Per pref. M. D. Capitanum recepte fuerunt literae
 responsive M. D. Advocati Chiscali tenor. sequent. J
 M. D. Sig. Sig. Leone g. 12
 Ho Considerato il processo trasmesso da V. M. al M. Adv.
 Fidele, alle cui voci io suppongo presentemente, ed avuto
 riguardo a quanto risulta dal medesimo pare a me, che vi sia un
 sufficiente fondamento per procedere all'inguesta contro
 i pretesi capi del noto insulto, che sono Stefano Spica di Giuseppe,
 Giacomo Riccardo di Giuseppe, Andrea Testa di Bartolomeo,
 e Giacomo Riccardo di Benedetto, contro di essi pertanto
 si potrà ordinar la cattura, e quindi esaminarli, ed ammegni
 che siano alle difese si determinerà in seguito la qualita della
 pena, che ora non si può fissare precisamente. Il delitto
 di cui si tratta, non ha in legge alcun nome speciale, e perciò

Figura 6 Estratto del processo. Da notare l'incertezza del capitano su come procedere nel caso.

4.4 *Una prima condanna*

Riascoltati i testimoni i quattro capi vennero citati in giudizio ed essi non si presentarono. Non fu un ostacolo, poiché vennero comunque giudicati in contumacia; prima della comminazione della pena, tuttavia, era necessario un ulteriore passaggio. Il 30 novembre, infatti, il capitano inviò una lettera alla Rota “essendo detta caosa in stato di spedizione” supplicando “di dichiarare se li medesimi siano di vile, o di onesta condizione, servendole, che detto Steffano Rusca è di sua professione maestro da carta in altri di questi edifici, detto Giacomo Piccardo *quondam* Giuseppe è lavorante di molinaro, detto Andrea testa è figlio di maestro da carta, e fa il lavorante di detta carta col proprio padre, et il detto Giacomo Piccardo di Benedetto è lavorante da carta, e vivono tutti e quattro di propria industria, mentre nulla possiedono”. Questa lettera è un’apertura sulla società, e più precisamente di una frazione di una comunità, quindi; tre imputati su quattro sono direttamente impiegati nel settore industriale voltrese per eccellenza, il cartario, e ciò non è un caso, poiché la zona delle Fabbriche faceva parte dell’indotto industriale dell’epoca, essendo attraversata dal torrente Cerusa ed era adiacente alle altre cartiere. Invece, la richiesta di informazioni sulla condizione degli imputati, vile oppure onesta, era un discrimine censitario che poteva portare a una sanzione maggiore o minore, a seconda dei casi.

La risposta si fece attendere per due mesi; il 29 gennaio 1792 giunse la replica dell’Avvocato Fiscale. In essa si stabilì “non esservi luogo alla richiesta dichiarazione, attesa la spirazione della legge delli omicidij, e ferite; lo che vi serve...”. Il 31 dello stesso mese il capitano trasmise il suo voto alla Rota, insieme alla copia degli atti; decretò per i quattro imputati in contumacia un anno di pubbliche carceri. La sua decisione doveva essere però revisionata da Genova, e la sentenza doveva quindi essere approvata o modificata dall’Avvocato Fiscale. Il 18 marzo pervenne la risposta al capitano: “li testimonij, che depongono di un fatto accaduto di notte devono render ragione come hanno veduto, cioè, o mediante lume acceso, o mediante la luna, che risplendeva, o in altro più vero modo; inerendo a questo fondamento la Magnifica Rota mi [...] d’incaricare Vostra Signoria Illustrissima all’oggetto faccia chiamare a nuovo esame li quattro testimonij fiscali del processo qua trasmesso contro gli inquisiti Steffano Rusca...; mentre mancando dalle rispettive deposizioni l’enunciata necessaria circostanza, non se ne può fare dal tribunale il menomo conto”.

Il 25 marzo vennero perciò per la terza volta raccolte le deposizioni, facendo attenzione a specificare il modo in cui i testimoni avessero osservato i fatti del giugno precedente. Giuseppe Caviglione chiari

che “non era tanto oscura la notte di non poter vedere, et era il cielo sereno, tanto più che mi trovavo sotto l’edificio dalla parte medesima dove il Steffano Rusca con li suoi compagni hanno montata la rubatta per mezzo della scala di legno, e si sono introdotti dentro di detto edificio come ho deposto... e perciò ho benissimo veduto, e riconosciuto tante le persone, quanto quello, che hanno operato in quella conformità che ho deposto, e tanto più che nel tempo di detto insulto si sono muniti di lume, che è quanto”. La figlia Maddalena riportò allo stesso modo che “era il ciel sereno, si poteva benissimo distinguere le persone, che l’hanno fatto...e poi durante tale insulto, che le persone medesime, che l’hanno fatto, si erano provviste di lume, ed ho veduto il chiaro del lume girare...”. Francesco Ferrando invece dichiarò che riconobbe i quattro imputati che gli chiesero e poi s’impadronirono della sua scala di legno “mediante il lume che stava acceso in detta mia casa” mentre il fratello Pietro Paolo riferì di conoscere i fatti poiché “l’ho veduto coi miei proprij occhi, perché la notte non era oscura, ed’era il ciel sereno, e stellato, e poi per ragione ancora che ero assai vicino al luogo dove il Steffano Rusca salì sulla scala... e quando ebbero aperta la porta della via dell’edificio sudetto ho veduto tutto quanto hanno operato in quella conformità, che ho deposto in sudetto mio esame mediante il chiaro del lume che avevano”. Terminata l’incombenza, quattro giorni dopo il capitano spedì una ulteriore lettera a Genova, “perché lo [il processo] facciano pervenire alla Magnifica Rota Criminale, alla quale gliene faccio la direzione”; bisognava ora attendere la consulenza dell’Avvocato e successivamente muoversi verso una sentenza.

4.5 Il cambio del giudice e testimonianze discordanti

Il passaggio seguente del processo è datato 27 maggio e la fonte rispecchia il cambiamento avvenuto nel Capitanato: come già detto nel primo capitolo, infatti, l’avvicendamento del giudice avveniva il primo maggio, e lo stesso accadeva alle altre cariche della giurisdizione; la mano che vergò il processo, infatti, cambia.

Si stava aspettando il voto della Rota, dunque, e l’emissione della sentenza; eppure, la comunicazione di Pietro Bini, Avvocato Fiscale, dimostrò l’inconsistenza delle prove raccolte: “Il delitto d’insulto contro la persona di Giuseppe Sibello, e la vedova sposa, rimane maggiormente qualificato pel fatto di Steffano Rusca altro dei quattro inquisiti per essersi questo fatto lecito di sciogliersi la cintola da dosso, e quindi applicarla al collo della vedova anzidetta, in maniera da strangolarla. Questa

circostanza, che rende sempre più grave il delitto in persona di detto Rusca non risulta in processo, che dalla deposizione di ambedue gli offesi, che per corroborarla indicano nel loro rispettivo loro esame due testimonj presenti al fatto. Questi sono i figli del sudetto Giuseppe Sibello, che liberarono la donna togliendoli dal collo il legame da cui rimaneva avvinta”, e poi proseguì: “trovasi omesso affatto in processo l’esame degli enunciati testimonj. All’oggetto adunque sul voto da Vostra Signoria Illustrissima trasmesso si compiacerà chiamare li sudetti all’esame...”.

Una svista grave, quindi: due testimoni chiave erano stati dimenticati e il processo si stava avviando alla sua conclusione senza aver accertato una delle dinamiche più importanti della vicenda, quella riguardante l’aggressione subita da Anna Maria Bellando; lo zelo della Rota genovese avrebbe potuto allora raddrizzare un processo altrimenti mal istruito.

Due giorni dopo l’arrivo della comunicazione dell’Avvocato Fiscale, Carlo Sibello, figlio di Giuseppe, si presentò dinnanzi la corte del capitano, e interrogato rispose: “Mi sovviene benissimo del giorno in cui venne in casa di mio padre una turba di persone per li sponzali che dovevano seguire del medesimo... quale turba venne per fare, ossia sonare le solite tenebre che si usano quando un vedovo sposa un’altra vedova, e fra li altri in detta occasione conobbi certo Steffano Rusca, ma io però non posso dire che detto Rusca si levasse la cintola di dosso, e l’applicasse al collo di detta Anna Maria, al presente mia madrigna, e in conseguenza nemmeno sussiste che io possa aver levata dal collo della medesima la cintola sudetta... in detta occasione io ero benissimo nella stanza medesima ove era la detta Anna Maria, è vero però che mi trovavo in un angolo della stessa piangendo per li strapassi, che vedevo fare a detto mio padre, e sudetta Anna Maria che è quanto”.

Prima ancora di analizzare la successiva testimonianza è d’obbligo soffermarsi su questa. Innanzitutto, abbiamo finalmente una definizione dell’”insulto” che qualche mese prima era stato considerato stellionato: si tratta del “sonare le tenebre”, cioè una pratica consistente nel battere strumenti di ferro come pentole, suonare corni, portare bandiere spiegate e intonare canti anche offensivi; il ragazzo, che all’epoca della deposizione aveva quattordici anni, si riferisce a questo costume chiamandolo “le solite tenebre, che si usano quando un vedovo sposa un’altra vedova”: un rituale, quindi, che per qualche motivo è ignoto al capitano, a Genova e alle stesse vittime, che mai si riferiscono all’aggressione come un evento possibile. Certo, ben poche tenebre dovettero essere suonate con aggressioni alla vedova ed effrazioni con strumenti da sfondamento: eppure, il silenzio su questa pratica, in qualche modo codificata nella cultura del tempo, è da registrarsi.

Non è l’unica stranezza che risulta, però: la testimonianza del primo figlio di Giuseppe Sibello va in netta contrapposizione con le parole del padre. Quest’ultimo aveva slegato la cintura dal collo della futura moglie con l’aiuto del figlio, il quale però mette a verbale di non aver né tolto la famigerata

cintola né tantomeno di averla vista mentre veniva avvolta attorno alla matrigna. Il processo era ancora ben lungi dall'essere risolto, dunque; e questa testimonianza non sarà l'unica a essere contraddittoria.

Benedetto, altro e ultimo figlio a deporre, diede un'altra versione ancora: “In occasione che si portarono in casa di mio padre quantità di persone per sonare le tenebre per lo sposalizio, che doveva seguire del medesimo con Anna Maria figlia di Maestro Alessandro, di cui non so il cognome, mi sovviene benissimo, che fra gli altri ho veduto Steffano Rusca, quale osservai che si levò la cintola, e la mise, ossia legò a mezza vita, o per meglio dire sopra la pancia della medesima Anna Maria, ed essa gli andava dicendo, che la lasciasse quietare, e non la strapassasse, ma non sussiste, che detto Rusca le mettesse la detta cintola al collo, e che io abbia ajutato a levargliela, e tutto ciò ho veduto essendo nella stanza medesima ove era detta Anna Maria con sudette persone, ch'è quanto”.

Prima di portare avanti lo scrutinio del processo è bene sottolineare ciò che non torna. Ci si aspetterebbe che le incongruenze sulle testimonianze potessero provenire da persone non facenti parte dello stesso nucleo familiare, o al più dagli imputati in cerca di uno sconto di pena tramite l'addossamento ad altri delle proprie responsabilità. Invece, a dare versioni discordanti sono i due figli, tra l'altro mai interrogati nei primi undici mesi di *iter* giudiziario. Le ragioni potrebbero essere state molteplici: cattivo sangue tra genitori e prole, amicizia con gli imputati, voler evitare pene significative a membri della comunità per un atto che, almeno in origine, rientrava nelle tradizioni della popolazione locale, perlomeno di Fabbriche. È assai probabile, come la fonte mostrerà più avanti, che sia stato un tentativo di riconciliazione con la comunità; d'altronde, la voce della condanna a un anno, seppur mai ratificata, poteva essere filtrata e giunta alle orecchie degli imputati o dei loro familiari, e quale che fosse la radice del problema, cioè quale fosse il fatto che trasformò una processione folkloristica in un'aggressione privata, essa non doveva valere un anno di carcere.

4.6 Tentare la mediazione: giustizia privata e giustizia pubblica

Dopo aver inviato un aggiornamento del processo alla Rota genovese, il 2 giugno alla mattina compare Giulio Piccardo, un procuratore nominato dai quattro inquisiti; fu latore di un “*instrumentum pacis*”⁸⁵, ossia di un tentativo di livellare i dissapori tra vittime e imputati attraverso una sostanziale rinuncia al perseguire la giustizia. La vicinanza di questo atto con le deposizioni dei figli di Sibello potrebbe avvalorare la tesi esposta nel paragrafo precedente; in ogni caso, non si poteva stabilire se la tanto citata cintola fosse stata davvero messa al collo oppure no (stabilire chi abbia mentito, se i coniugi o i figli, è impossibile per ovvi motivi), e il desiderio di risolvere la questione dopo ormai un anno dai fatti e riconciliarsi con la comunità sembrò prevalere. Indubbiamente dovevano esserci stati contatti tra le parti, chissà se amichevoli o meno; l’*instrumentum pacis* che ne derivò ne è indicativo: “Maestro Giuseppe Sibello *quondam* Nicolò sapendo che dalla Magnifica curia di Voltri vengono processati Steffano Rusca... a causa d’insulto fatto dalli medesimi a detto Maestro Sibello con rottura di due porte nella casa di sua solita abitazione, e volendo lo stesso vivere Christianamente, ed osservare il sacrosanto Vangelo *pacem relinquo vobis*, perciò costituito alla presenza di me notaro, e testimoni infrascritti di sua spontanea volontà et in ogni miglior modo et ha fatto, e fa con li sudetti Steffano Rusca... abbenché assenti per me notaro per una vera, buona, e perfetta pace da durare perpetuamente, ed a medesimi ha rimesso ogni odio, ed ingiuria, siccome pure ogni danno spesa, ed interessa statigli causati per detto insulto... se ne chiama soddisfatto, facendone loro ampia fine, e quittance... supplica l’Illustrissimo Signor Capitano... affinché si compiaccia di usare ogni clemenza... con liberarli, ed assolverli da qualunque pena...”. Redatto da Pietro Antonio Vandersi, il testo permette un’osservazione: evidentemente, il contatto tra vittime e imputati avvenne, e non sembra essere qualcosa visto di cattivo occhio, a quel tempo⁸⁶.

Tuttavia, come già esposto precedentemente nella ricerca, la possibilità di supplicare il capitano e giurare di essersi riappacificati non garantiva alcunché. Al contrario, in ogni istanza in cui è presente un atto del genere, durante gli anni studiati, il capitano parve non dare a esso molta importanza o,

⁸⁵ L’*Instrumentum* è una tipologia di atto giuridico, in questo caso di concordia tra le parti in lite.

⁸⁶ Inoltre, la chiusura del documento rivela altre informazioni sulla redazione dello stesso: “Fatto [l’*instrumentum*] nel luogo di Voltri nel saloto d’udienza della casa pretoriale del prefato Illustrissimo Capitano del sudetto luogo, situata in vicinanza del ponte di Leira... giorno di lunedì quattordici di maggio alla mattina”. Uno dei rarissimi casi in cui un documento giuridico riporta queste informazioni, in particolare l’ubicazione del palazzo del capitano.

quantomeno, non concesse mai una grazia; ciò si ripeté anche in questo processo. Nella sua lettera alla Rota Criminale Alessandro Federici, il nuovo giudicante, ne segnala l'esistenza e lo acchiude assieme alla copia degli atti e alla sua proposta di pena, consistente "*in poena mensium sex esilii a toto Serenissimo Dominio*"⁸⁷. In risposta, il 15 luglio la Rota invia il proprio giudizio, calcando maggiormente la mano rispetto al capitano: un anno di pubbliche carceri, esattamente quanto già proposto dal precedente giudicante circa sei mesi prima.

A questo punto i giochi erano pressoché finiti. Tre giorni dopo l'arrivo del voto rotale, dato che i rei decisero di non presentarsi all'udienza finale, vennero condannati in contumacia alla pena convenuta. Avevano adesso quindici giorni per presentarsi di loro iniziativa alle carceri, e iniziare a scontare le proprie sentenze; eppure, ancora una volta il processo non venne archiviato.

4.7 *Le difese dei rei: Stefano Rusca, Andrea Testa*

Il primo agosto, infatti, Giovanni Battista Roccatagliata, il bargello dell'annata 1792-93, riferì che Stefano Rusca e Andrea Testa si erano consegnati in custodia spontaneamente; quindi, alla sera stessa attorno alle ore ventidue odierne furono convocati di fronte alla curia del capitano, iniziando dal primo. L'interrogatorio, dunque, cominciò con le generalità: "Mi chiamo Steffano Rusca... sono del canale di Cerusa Capitanato di Voltri, e faccio il maestro in un edificio di carta in detta giurisdizione"; proseguì spiegando che "mi sono costituito spontaneamente in queste carceri come ho detto di sopra a causa di alcuni comandi criminali statimi trasmessi da questa curia, e di un proclama che ho inteso essere stato pubblicato nanta la casa di mia abitazione...". Ritenne che "sia stato condannato... in un anno di carcere a motivo di un fatto seguito l'anno scorso alle fabbriche", e in seguito espose finalmente il suo punto di vista, capace finalmente di restituire una visione d'insieme sulla totalità della vicenda: "Io dirò con tutta verità, che li 28 giugno dell'anno 1791 ora scorso dovendo Maestro Giuseppe Sibello vedovo da un anno circa a quella parte ammogliarsi con certa Anna Maria vedova di Nicolò Bozano... essendo io stato insinuato, e moltissimi altri in mia compagnia per ordine del Reverendo Capellano di San Bartolomeo del luogo di dette Fabbriche, che ne aveva avuta la commissione dal Reverendo Arciprete di Sant'Erasmo del presente luogo, a sonare, ossia fare le solite tenebre al detto

⁸⁷ In pena di sei mesi di esilio al di fuori del Serenissimo Dominio.

Sibello per disporlo a pagare, ossia contribuire facendo il solito come vedovo la consueta elemosina a vantaggio della Capella sudetta...”.

Prima ancora di proseguire nel racconto è interessante osservare come venga nuovamente usata l'espressione “le solite tenebre”, a riprova della stranezza dell'omissione di questo termine per tutta la prima metà del processo (un'omissione non solo di etimo, ma anche di cultura: ma ho già toccato questo punto precedentemente) e l'apparizione del Reverendo, finora mai citato, come mandante della processione, destinata a raccogliere la “consueta elemosina”: un'altra sfumatura che indica quanto tutto ciò che accadde quella notte non fu inusuale, se non nel metodo.

Riprendiamo la narrazione. Rusca specificò successivamente: “Mi portai la sera... in vicinanza dell'edificio da carta di detto Maestro Giuseppe Sibello per l'oggetto sudetto, ed anche per portare via di casa dello stesso detta Anna Maria vedova Bozana, con cui dovea amogliarsi detto Sibello per togliere lo scandalo in quei contorni a motivo che non era seguito per anco detto matrimonio, e ciò sempre d'insinuazione di detto Reverendo Capellano, ove giunto trovai moltissime persone... e dette persone gridavano, cantavano, sonavano il tamburo, ed avevano la bandiera spiegata, battendo anche dei ferri che portavano fra le mani, e facendo altri scherzi all'uso di dette tenebre onde io in compagnia di quelli feci lo stesso... e nel mentre dalla finestra dei sciuganti dell'edificio di detto Sibello venivano lanciate delle pietre, e dei pezzi di legno sopra di noi tutti, con i quali intesi a dire in quei momenti che restasse colpito, ed insanguinato sul capo Giacomo Piccardo di Benedetto...”. Oltre a una descrizione accurata della folla di persone, “quali era quasi impossibile il poter numerare attesa la folla, e varietà delle stesse”, e del loro comportamento sotto la casa della vittima, Rusca riferì quindi anche una difesa a colpi di pietra e pezzi di legno, prevedibilmente omessa dai residenti dell'edificio. A questo punto, allora, considerata la violenza della difesa, “e visto che detto Sibello non ostanti detti lai ricusava prestarsi alla solita contribuzione a vantaggio di detta Capella, vista la porta di strada... aperta m'introdussi colli altri a folla in casa di detto Sibello seguitando, detti canti, e lui dissi più volte unitamente alle altre persone che pagasse la solita limosina, e che non era di dovere, che tenesse in sua casa detta vedova Bozana, perché non l'aveva ancora sposata”; ma, poiché Sibello ricusò nuovamente, “abbiamo tutti assieme fatto uscire dalla stanza attigua in cui stava detta vedova Bozana per condurla a casa de suoi parenti, e siccome essa non voleva seco noi venire l'abbiamo fatta sedere sopra una carrega in detta sala, e Giacomo Piccardo *quondam* Giuseppe, che ivi parimente si trovava la legò con una cintola nel mezzo della vita a detta sedia, perché non cadesse”. La parte finale della difesa incluse il suo punto di vista sulla tentata estorsione: “ed indi visto, che detto Sibello non voleva per niun conto contribuire detta elemosina sebbene la figlia dello stesso, volesse darci una agoglietta d'argento che non abbiamo voluto accettare, ma solamente facevamo insistenza che dasse detta

elemosina, o si obbligasse di darle al detto Capellano, come dopo qualche giorni ha eseguito... abbiamo in gran numero condotto detta vedova Bozana, che venne da per se alla casa di suo cognato Amedeo Bozano senza farle alcun strapasso che è quanto”.

Come si poteva immaginare, la versione data dal primo imputato Stefano Rusca fu sensibilmente diversa dal racconto dato dai due coniugi. Guarda caso essa differiva nei punti chiave, tra cui quelli che ne avrebbero attestato la responsabilità: innanzitutto, si metteva in luce come l'azione della folla fosse giustificata sia dal fatto che fosse una manifestazione solita farsi durante matrimoni di vedovi, sia dal fatto che la Cappella di San Bartolomeo doveva ricevere la dovuta contribuzione, la “consueta elemosina”; ma era anche una questione di costume, la quale, come già discusso nel secondo capitolo dell'elaborato, era di non trascurabile rilevanza per il Capitanato e, alla luce dei fatti, anche dei suoi abitanti. In secondo luogo, la testimonianza era curata perfettamente per scagionarlo dai capi dell'accusa: non menzionò la questione della scala e quindi l'ingresso nell'edificio e il conseguente sfondamento di due porte, poiché aveva giurato di aver trovato la porta di strada aperta, ed essersi introdotto in tal modo; inoltre, si scagionò dall'accusa dello strangolamento riportando che non fu lui ad eseguire tale atto, ma Giacomo Piccardo *quondam* Giuseppe, e che dopotutto la cintura non fu legata al collo ma alla vita. Insomma, pare evidente che questa testimonianza fosse volta al tentativo di ottenere un ribaltamento della sentenza, essendo il suo comportamento del tutto assimilabile a quello della folla, né inquisibile né inquisita.

L'interrogazione era ormai quasi finita; rispose convenientemente alle domande del tribunale sui vari aspetti della vicenda, reiterando quanto già detto e continuando a scagionarsi delle accuse. Tra queste, riferì di non aver avuto alcun rapporto coi fratelli Ferrando, i possessori della scala; di avere fatto uscire dalla stanza Anna Maria Bellando “senza violenza alcuna”; di non aver visto alcun danno inflitto alle porte e che tutti coloro che avevano depresso prima di lui “hanno giurato il falzo, e particolarmente li due fratelli Ferrandi, che dalla loro casa non potevano neman vedere l'edificio di detto Maestro Sibello”. Infine, la sua arringa terminò con la sua professione d'innocenza: “Io non intendo d'essere incorso, e di meritarmi pena alcuna... perché io ho fatto quello ch'era in uso, a buon fine, per togliere lo scandalo... e a vantaggio della sudetta Capella...”.

Il tentativo di difesa di Rusca era quindi ben preciso: da un lato negava di essere il materiale attuatore dei crimini, mentre dall'altro rimaneva convinto della giustizia delle azioni della folla, della quale era convinto e voleva convincere la curia di esserne parte, ma senza ruolo da protagonista. Affinché questa linea venisse accettata, tuttavia, le altre testimonianze si sarebbero dovute allineare: ciò vuol dire che uno degli imputati avrebbe dovuto assumersi più responsabilità, evidentemente. Il corso del processo dimostrò però un altro risultato.

Andrea Testa, il secondo a essersi spontaneamente consegnato alle carceri, portò avanti la sua versione: “In detta sera de 28 giugno... mi portai vicino all’edificio da carta di Maestro Giuseppe Sibello... ed ivi giunto vi trovai più di duecento persone⁸⁸ di ogni qualità, che con ferri, facelle⁸⁹, bandiera, e tamburo facevano i lai, ossia le tenebre a detto Maestro Sibello all’oggetto che contribuisse come sposo vedovo, la solita elemosina alla Capella di San Bartolomeo... siccome aveva ordinato il Capellano di detto luogo per commissione del Reverendo Arciprete de Santi Nicolò ed Erasmo... ed io ancora mentre tenevo delle facelle in mano accese, e in questo mentre mi disse Giacomo Piccardo di Benedetto, che gli era stato lanciato un sasso sul capo, che lo aveva insanguinato come di fatto veddi cadere molti sassi, e pezzi di legno dalle finestre dei sciuganti... e di li a poco che potevano essere le ore due circa della notte sono entrato cogli altri dalla porta di strada che viddi aperta... ed arrivati in scala di detta casa... fu dalle persone ivi intervenute... dimandata la solita limosina... et indi viddi aprire la porta della stanza attigua dalla calca di dette persone, da cui uscì detta Anna Maria vedova Bozana, ed io allora uscì fuori, e andai in cerca di fascine per accenderle facendo il consueto, e come si costuma a tutti li vedovi senza contradizione, e vi ritornai in ultimo luogo, quando dette persone conducevano seco la detta vedova...”.

A conti fatti, il secondo imputato portò avanti la tesi dell’ignoranza: non era presente ai fatti avvenuti nella stanza della vedova; non sapeva chi potesse essere stato a fare la richiesta della elemosina né sapeva alcunché della scala di legno, né ovviamente aveva visto alcuno sfondare le porte con un panferro. Infine, di fronte alla lettura delle testimonianze già raccolte, in contrasto con la sua, ribatté che “detti testimoni hanno depresso il falzo, perché la maggior parte sono lavoranti di detto Maestro Sibello”.

4.8 I due Piccardo e la sentenza

Le prime due testimonianze vennero dunque registrate, e subito dopo di esse il bargello comunicò l’arrivo alle carceri degli altri due imputati, Giacomo Piccardo di Benedetto e il suo omonimo *quondam* Giuseppe. Estratti dalle carceri, furono sottoposti a interrogatorio.

⁸⁸ Per la prima volta nel processo viene citata la dimensione della turba, dunque assai considerevole.

⁸⁹ Ossia fiaccole.

Il primo, Giacomo Piccardo di Benedetto, dopo aver espresso le motivazioni per cui si era portato alle carceri del palazzo del capitano, interrogato rispose che “avendo io sentito a dire pubblicamente che in detta sera si dovevano sonare le tenebre a Maestro Giuseppe Sibello... all’oggetto che pagasse la solita elemosina alla Capella di San Bartolomeo... d’insinuazione di quello Reverendo Capellano per ordine avuto dal Reverendo arciprete di Sant’Erasmus... mi portai anch’io a sonare dette tenebre, e giunto all’edificio di detto Maestro Sibello vi trovai moltissime persone, fra quali ho presente, e ravisai in quel tumulto certo Steffano Rusca... e in questo mentre siccome dalle finestre de sciuganti dell’edificio... si lanciavano pietre, e pezzi di legno sopra detta moltitudine di persone, restai io colpito sul capo da un mattone, e feci sangue, e videndo, che detto Maestro Sibello, non ostanti detti lai, che si facevano con bandiera spiegata, e tamburo battente, e ferri atti a far rumore, ricusava di contribuire detta limosina come è di costume... mi avvicinai in compagnia degli altri alla porta di piazza della casa, ed edificio di detto Maestro Giuseppe Sibello, quale trovai aperta... ho sentito che dette persone ivi accorse non sapendo chi precisamente, dimandavano al detto Maestro Sibello il denaro della detta elemosina, ma non so in quale somma, e viddi pure in detta occasione nella sala sudetta detta Anna Maria vedova Bozana, quale si voleva da tutti noi condurre alla casa di Amadeo Bozano suo cognato, ove poi l’abbiamo di fatti condotta...” Senza dubbio fu una deposizione blanda, atta a scagionarsi da ogni accusa; incalzato sui punti dolenti, rispose di non aver né visto né usato “alcuna scala di legno”, e di aver trovato entrambe le porte già aperte; nessuno aveva “tra le mani palaferro, o altro instrumento atto a sforzare porte et altro, e quando anche alcuna persona avesse avuti detti instrumenti, attesa la moltitudine di gente, e confusione, era assai difficile il poterli distinguere”. Sulla tentata estorsione riferì di non aver sentito “che sia stata dimandata al detto Maestro Sibello moneta di valore, né che sia stata offerta, e ruscata alcuna agoglietta di argento”, né “che sia stato fatto alcun insulto a detta Anna Maria vedova Bozana”; negò anche che “in detto tumulto vi fossero dei capi, che vi presiedessero, ma tutti a vicenda facevano la sua parte”. Infine, l’accusato ribadì la sua innocenza, poiché gli altri testimoni erano spergiuri ed egli semplicemente partecipò ai tanto famosi lai “senza alcun dolo” e “per togliere lo scandalo nel vicinato”.

Il secondo Giacomo Piccardo, infine, produsse una testimonianza sostanzialmente congruente al suo omonimo. Si scagionò da tutte le accuse e ribadì di non aver visto “sforzature” di porte, né alcuna scala di legno; di non conoscere né la somma della elemosina, né chi la richiedesse, vista la gran confusione del momento; accusò dunque i testimoni di aver giurato il falso, poiché non aveva commesso ciò di cui era stato accusato e in particolar modo ribadì la sua innocenza di fronte all’accuse dell’altro imputato, Stefano Rusca.

Prima di passare alla conclusione del processo è bene riesaminare le deposizioni dei quattro inquisiti. Appare evidente il tentativo dei quattro capi della turba, così riconosciuti dai testimoni, di scagionarsi dalle accuse; il misfatto era compiuto e inoppugnabile, e la difesa doveva essere improntata sullo scaricare le responsabilità individuali sulla collettività, non inquisita (né inquisibile, evidentemente). Senza dubbio, la deposizione chiave fu la prima: era infatti Stefano Rusca a essere stato accusato dalle vittime dell'atto forse più grave, ossia il tentato strangolamento nei confronti della vedova, e spostare la responsabilità su un'altra persona era fondamentale per ottenere uno sconto di pena: scelse di addossarla a Giacomo Piccardo *quondam* Giuseppe, per qualche motivo; forse fu una scelta arbitraria.

Qualsiasi cosa fosse successa nella notte del 28 giugno 1791, per noi odierni è impossibile da dirimere con certezza; un analogo sentimento dovette provarlo anche il capitano e la sua curia, e di riflesso la Rota genovese. Tuttavia, a maggior ragione, il caso conteneva alcune prove incontrovertibili, sulle quali si poteva ragionare della responsabilità individuale dei rei, ma non sulla loro esistenza: che le due porte fossero state scardinate violentemente era un dato di fatto, e che la tentata estorsione, più o meno culturalmente giustificabile, era avvenuta e confermata da vittime e imputati, seppur con grandi differenze nelle versioni.

Gli imputati rinunciarono a difendersi ulteriormente e il 10 agosto il capitano trasmise la sua decisione alla Rota Criminale: quattro mesi di esilio, cioè due mesi in meno di quanto proposto prima; il 16 agosto la Rota approvò⁹⁰. Così, poco dopo la ricezione, la mano di Pietro Antonio Vandarsi, notaio attuario, rogò la sentenza definitiva alla presenza di due testimoni: tutti e quattro furono condannati equamente, e costretti all'esilio dopo il termine di otto giorni per potervisi preparare.

⁹⁰ È interessante vedere dove venne registrata l'ultima comunicazione della Rota: 1792, giorno di giovedì sedici agosto alla sera in un altro salotto del palazzo della Magnifica Placidia Passana vedova Giustiniano posta nel borgo di Leira nel presente luogo di Voltri [traduzione mia]. È un unicum nella documentazione consultata.

Ea In Jero Ubi supra

Legatus Monus D. Lunyibus & Uijis
 Viso toto supradicto processo formato contra, et
 adversus dictos Stephanum Ducea Andream Testa
 Jacobum Riccardo Benedicti et Jacobum Riccardo
 q. Joseph causa et occasione prout in eo q
 Uijis deffensionibus aliisque
 Inherendo Voto M. Rota Criminali Senus, et
 supra registrat. — Omni modo q
 Christi Nominis Invocato —
 Definitive sententiando condemnavit, et condemnavit
 dictos Stephanum Ducea Andream Testa Jacobum
 Riccardo Benedicti et Jacobum Riccardo q. Joseph
 et unumquemque eorum in penam mensuram quatuor
 exilii a toto q pena sic ad formam juri communi
 actenta circoscritione passa, et attentis resultantibus
 ex utroque processo, et proinde statuit, assignavit
 et assignat d. Ducea, Testa, et utrique Riccardo
 terminum dierum octo ad colligendas pecunias, eoque
 mandat e carceribus relaxari, et per me q facta esse
 intimatione presentis sententia, fieri opportunum
 relaxum in forma, et ita q lata, lecta, attestata, et
 publicata per me Detram Antonium Uandisi

Figura 8 Estratto del processo: parte della sentenza definitiva.

Fu quindi un processo lungo per gli standard dell'epoca, e molto articolato. La raccolta di multiple testimonianze, specie dagli stessi attori, è un fatto inusuale per la maggior parte degli altri processi esaminati; il non sapere come muoversi, ammesso candidamente dal primo capitano, è un altro segnale dell'eccezionalità presentata nella ricerca. Si deve ricordare, infatti, che non esisteva una scuola di formazione dei giudicanti e che l'assegnazione degli incarichi sul territorio era una prerogativa di nascita e non di merito.

Ma questi non erano gli unici fattori a rendere il caso tanto singolare e calzante ai fini della mia esposizione: l'intreccio tra capitano, sudditi e tribunale genovese si manifestò chiaramente anche nelle sue incomprensioni, impersonate dal "sonare le tenebre": un evento assolutamente consueto e familiare per una frazione di popolazione, sconosciuto per un'altra. Cosa spinse poi così tante persone a commettere atti così evidentemente violenti, senza davvero temere una risposta dalla legge, deve

far riflettere. Senza dubbio l'adrenalina del momento giocò un ruolo; bersagliata dai sassi, probabilmente scaldata dall'alcol, una folla di circa duecento persone fece irruzione in un edificio per la produzione della carta, sradicò porte con strumenti atti allo scopo (invero, una delle poche certezze dell'intero caso, poiché documentato da periti imparziali) e, dopo aver copiosamente ingiuriato i due vedovi, trascinò fuori la donna e la riportò al sicuro, togliendola dallo scandalo. Ma non si può pensare che vi fosse soltanto quello: indubbiamente, vi era un senso di giustizia nelle azioni della folla, la quale si considerava semplicemente un tramite per il reverendo cappellano e la riscossione della elemosina; era davvero convinta di agire nel giusto, stando alle parole degli imputati. Questa convinzione portò quattro persone, non certo tra le più povere o sprovvedute del Capitanato (ricordo che due su quattro rei erano maestri cartari, esattamente come la vittima), a una pena considerevole, che avrebbero potuto tranquillamente risparmiarsi agendo in maniera più accorta.

Rimangono, tuttavia, alcuni interrogativi destinati a rimanere tali. Comprendere il ruolo reale del reverendo, ad esempio, è impossibile: incitò la folla a ottenere la "consueta contribuzione" o ricordò solamente ai capi che il Maestro Sibello non aveva ancora pagato la sua quota? Quali furono i contatti che portarono all'*instrumentum pacis*, e quali pressioni vennero eseguite sui testimoni e tra loro stessi, che non riuscirono nemmeno a dare una versione unica dopo oltre un anno di giustizia⁹¹?

Se da un lato gli imputati non giocarono di squadra (se non, forse, durante l'assalto alla casa di Sibello), il tribunale voltrese non mostrò un particolare acume, almeno inizialmente. Tolta la perizia sulle porte dell'edificio, infatti, la raccolta di deposizioni non fu esaustiva; aver tralasciato due testimoni chiave quali erano i figli di Giuseppe Sibello fu una negligenza non indifferente, aggravata dal fatto che le loro testimonianze furono contraddittorie rispetto a quelle del padre e della matrigna. Inoltre, il tribunale raccolse dichiarazioni deficitarie, poiché furono omessi in prima battuta i modi in cui tali testimoni ebbero visto il fatto, attesa l'oscurità della notte; una mancanza che costrinse il capitano a richiamare e registrare nuovamente le stesse deposizioni, in seguito emendate. Fortunatamente per tutti, la presenza dell'Avvocato Fiscale, attraverso il quale si esprimeva la Rota Criminale di Genova, evitò una giustizia raffazzonata; il suo compito era di norma limitato, perché i suoi interventi erano limitati a esprimere giudizi su eventuali pene proposte dal capitano, avvallandole o meno, oppure a inviare input al tribunale locale, cercando di indirizzare l'operato del giudice verso la direzione corretta.

Come già ribadito, discernere le verità dalle menzogne e stabilire cosa fosse realmente accaduto è impossibile, e non è nemmeno l'obbiettivo da perseguire; eppure, tra il detto e il non detto si annidano

⁹¹ La deposizione di Stefano Rusca scaricò la responsabilità della cintura attorno ad Anna Maria Bellando su Giacomo Piccardo *quondam* Giuseppe: fu l'unico dei quattro a fare un nome. Forse fingere ignoranza avrebbe portato a un risultato migliore; ciò che traspari è che ognuno aveva tentato di scagionarsi come poteva, e che la decisione del capitano di comminare una pena uguale per tutti fu ragionevole.

comportamenti, credenze e atteggiamenti che fanno luce sulla società vltrese di fine diciottesimo secolo, e specialmente sui suoi abitanti che la composero. Questa commistione di elementi davvero restituisce un'istantanea di un mondo per noi lontano.

5. ALLARGARE IL CAMPO: LE CONCLUSIONI

Si conclude così questa narrazione. I tre anni analizzati si collocano in un momento cruciale per la Repubblica, dato che soltanto cinque anni dopo essa terminerà di esistere; eppure, considerato quanto osservato, traspare ben poca incertezza del futuro. Con tutta probabilità, infatti, il ciclone della Rivoluzione Francese, che in quegli anni si stava abbattendo sulle corti e nei consigli degli stati europei, preoccupava poco le amministrazioni locali. I pochi documenti che menzionavano i francesi, come segnalato nel secondo capitolo, avevano un fine pratico, di ordine pubblico e di carattere commerciale; d'altronde non deve stupire, poiché non era certo un obbligo del capitano discutere di materia estera, per quanto la vicinanza al territorio francese potesse incutere timori non però fissati con l'inchiostro su carta.

Dopo aver riconosciuto l'assenza del proverbiale elefante nella stanza bisogna allora spendere alcune pagine sull'ordinario, il quale costituisce pressoché l'interezza delle fonti passate in rassegna. Quasi l'intera produzione documentaria, dunque, e specialmente i due casi analizzati sono esplicativi, o ancor meglio sono la sublimazione dell'esistenza di un legame triangolare, il quale componeva la società del Capitanato e più generalmente le giurisdizioni periferiche della Repubblica di Genova: esso, infatti, connetteva la popolazione al capitano e lo stesso a Genova.

I canali più utilizzati coinvolgevano da un lato suddito e giurisdicente, dove il primo cercava una mediazione dal secondo, e dall'altro governo centrale (declinato nelle sue plurime magistrature) e capitano, ma non si può ignorare la presenza di altre possibilità di comunicazione. Lo si vede nello strumento della supplica a Genova, attuata nel caso dei siti comunali contesi, laddove i rappresentanti delle comunità potevano agire scavalcando dunque il capitano, in un certo senso, oppure nelle suppliche di grazia per un reato commesso. Non solo: nel caso in cui l'inquisito fosse un nobile

genovese, egli poteva avocare il diritto di essere giudicato da un tribunale cittadino⁹². Questi esempi, casuali che possano sembrare, erano invece pratica relativamente comune per il governatore, che si trovava giorno per giorno ad affrontare situazioni in cui la sua giurisdizione era completa, limitata o semplicemente fumosa.

Il groviglio di relazioni sociali, complesso e di difficile soluzione, può aiutare a spiegare allora alcuni suoi comportamenti, come l'accordare la famigerata adunanza del capitolo terzo; un altro fattore da considerare era la relazione con la propria curia, e di conseguenza la nobiltà e notabilato locale. Sebbene mai espliciti, i rapporti esistenti tra potere locale, sia di prestigio sia economico, e il capitano potrebbero averlo influenzato in alcune decisioni, senza però che una traccia scritta ne sia rimasta su carta.

Governare una comunità locale era un lavoro gravoso, pare; la moltitudine di situazioni e le loro dubbie soluzioni imponeva una buona dose di intraprendenza. Non è un caso che i giudicanti più esperti traessero soddisfazione dal loro lavoro, come attesta Gerolamo Giovanni Battista Di Negro nella sua lamentela indirizzata ai Serenissimi Collegi: venti governi nel Dominio lo avevano, a suo dire, attrezzato all'espletamento delle sue funzioni in autonomia, senza dover dipendere dalla balia, vera o presunta che fosse, interpretata dal Magistrato delle Comunità. Era un vero e proprio *cursus honorum*, il suo, rivendicato con orgoglio forse proprio di fronte a un patriziato che aveva assai più desiderio di perseguire cariche pubbliche nei consigli cittadini, o fors'anche non perseguirne affatto. Nella pratica quotidiana della curia voltrese emerge un fattore che esplica chiaramente l'approccio del potere genovese sulle sue periferie. Se è pur vero, infatti, che il capitano fosse un giudicante locale incaricato di mansioni multiple e variegata nella loro natura, è bene puntualizzare che non fosse un semplice impiegato amministrativo come potrebbe essere oggi una sua controparte contemporanea. La commistione di gius civile e penale; il riunire in un unico palazzo tribunale, carceri e forze di polizia; e, in ultimo, un'attività che proseguiva ininterrottamente dalla mattina alla sera, quando necessario⁹³, distinguono nettamente la figura del capitano da un sindaco o presidente di provincia. La curia voltrese, e per associazione anche le curie locali degli altri governatori, podesterie o capitanati del Dominio erano assimilabili più a presidi sul territorio che a uffici amministrativi periferici.

⁹² Un esempio si può trovare in ASCGe, Archivio Capitanato di Voltri, 2053, 16.

⁹³ La maggior parte delle udienze riguardanti cause civili avveniva alla mattina, mentre i processi criminali non avevano orari prestabiliti, come nel caso analizzato nel quarto capitolo: le deposizioni dei quattro imputati furono raccolte quando essi si consegnarono alle carceri, iniziando alle ore ventidue.

Il Capitano incarna il punto di vista della documentazione; il popolo voltrese ne è invece il protagonista, nelle sue azioni e nelle sue molteplici sfaccettature. Un tema ricorrente nella storiografia è la scarsa *agency* che avrebbero avuto i nostri antenati: sento di poter dire che, negli anni esaminati, la capacità d'azione che la popolazione aveva fu più che apprezzabile. La diatriba tra le comunità d'Arenzano da una parte e Cogoleto e Lerca dall'altra venne infatti risolta grazie alle mediazioni del capitano e del Magistrato delle Comunità, nonostante gli screzi tra quest'ultimi, ma l'apporto dal basso, dagli "individui", che decisero di scavalcare i propri rappresentanti eletti pur di ottenere quello che sentivano essere giustizia, fu la scintilla necessaria per mettere in moto la risoluzione del conflitto. Tuttavia, non serve spingersi così tanto per essere testimoni di ciò: le richieste di pagamento dei debiti, le denunce di ingiurie e aggressioni e altre lamentele erano sempre prontamente risolte, salvo rari casi; a dirimere le questioni è sempre il giudice insieme alla curia, a volte perfino con troppa sicurezza. Accadde, infatti, che il capitano si mostrasse accondiscendente verso richieste non supportate da prove convincenti, accordando la ragione a persone che non l'avevano⁹⁴; non si può sapere se fossero scelte motivate da buon cuore o piuttosto errori umani, ma quel che è certo è che, seppur inconsueto, non era un fatto così raro, stando a quanto è rimasto in archivio.

Eppure, non erano solo possibili errori umani, una costante ineliminabile della nostra specie, a danneggiare i sudditi. Ho già parlato del caso Borro-Delfino, dove l'accusatore venne costretto a pagare una multa per aver raccolto indebitamente olive non sue; le spese giudiziarie furono più di sei volte maggiori rispetto alla pena comminata. È evidente che tali discrepanze fossero di detrimento per l'amministrazione della giustizia e uno stimolo per la popolazione a non perseguirla; problemi di statuti non aggiornati all'inflazione del tempo.

Ci si può interrogare ancora se le manifestazioni violente, che si possono riscontrare in tre occasioni⁹⁵, avessero qualche retroscena politico. In verità, è difficile attribuire un tale significato ad alcuna di esse. Solo l'attacco alla torre dell'orologio potrebbe nascondere un sentimento sovversivo, e comunque indirizzato alla misurazione del tempo più che al potere costituito: in generale, l'impressione che si ha è che il periodo esaminato fosse più movimentato e foriero di eventi nella testa di chi sa cosa sarebbe successo di lì a pochi anni, che nella testa di coloro i quali vissero quel momento storico.

Ciò detto, l'attenzione al mantenere l'ordine pubblico era anche un tentativo di controllo su una popolazione attiva e consapevole. Definire con certezza la natura delle armi durante i processi e

⁹⁴ Un esempio: Benedetta Briasco riferì al capitano di essere stata esclusa da un orto di sua proprietà; le venne concessa la licenza di coltivare tale orto, ma i legittimi proprietari si fecero avanti, portando le prove della proprietà in questione. La licenza fu allora revocata. ASCGe, Archivio Capitanato di Voltri, 2051, 145.

⁹⁵Le prime due sono descritte nel capitolo due, paragrafo uno; la terza è riferita al capitolo quattro.

determinare la lunghezza delle lame e la stabilità delle impugnature sono segni della viva preoccupazione del governo, oltre che del suo intento protettivo nei confronti della popolazione. Credo, inoltre, che si possa intravedere nel materiale consultato una manifestazione del timore provato da Genova. Lo dico poiché, come i numerosi tentativi di effettuare o aggiornare un catasto lo dimostrarono, e ancora l'intera vicenda dei siti comunali se servissero altri esempi, Genova non sembrava avere una chiara cognizione né del suo territorio, né dei suoi abitanti. Si potrebbe aggiungere anche che l'ignoranza del "sonare le tenebre", una componente di folklore comune per i più, era manifesta: quanto davvero i patrizi conoscessero la Repubblica, considerata nel suo insieme, potrebbe essere una domanda da porsi.

I documenti restituiscono una società viva, attiva negli scambi commerciali e monetari a tutti i livelli. Armatori, contadini, mercanti e mastri cartari convergono in una rete relazionale, non soltanto legata ad aspetti lavorativi; allo stesso tempo si hanno contatti tra nobili e non nobili, seppur principalmente di carattere finanziario e, spesso, *postmortem*, coi tentativi di recuperare i crediti loro prestati. La documentazione restituisce anche legami tra secolari e laici; dalle questioni di materia terrena⁹⁶ a quelle decisamente più spirituali⁹⁷, il campo per eventuali conflitti era sempre vasto.

Un altro tema ricorrente su cui ragionare è la subordinazione della donna, non soltanto nella società ma anche nelle fonti. Indubbiamente, la maggior parte dei documenti riguarda uomini; soltanto il fatto che non ci fossero cariche pubbliche femminili incide sulla quantità di documentazione prodotta da o a partire da input femminili. Eppure, la presenza delle donne è ben attestata nei processi e nelle richieste di pagamento dei debiti; sono rari i casi in cui un uomo, solitamente il marito o un fratello, si fa avanti al loro posto. Alcune situazioni, una fra tutte la fuga di Chiara Odero⁹⁸, mettono in luce un'intraprendenza forse insolita, ma non così rara; non risulta, infine, una minore considerazione nei confronti di testimoni o supplicanti di genere femminile.

L'eterogeneità delle fonti esaminate mi ha portato a scartare numerosi documenti del più vario tipo, e che potrebbero essere tracce per ricerche future. Fra le tante cito l'attenzione per la pesca a strascico, della quale viene vietato l'uso di strumenti capaci di alterare il fondale marino e causare danni al

⁹⁶ Un esempio: l'arciprete di Palmaro raccoglie le "piggioni", cioè affitti, da alcuni appartamenti contestati dal legittimo proprietario Giorgio Gaggero. Nonostante la minaccia di far intervenire il tribunale ecclesiastico, il capitano prosegue indefesso. ASCGe, Archivio Capitanato di Voltri, 2053, 17:

⁹⁷ Nel documento vi è un controllo del biglietto criminale, sostanzialmente la fedina penale, nei confronti di Giacomo Bonfante: avendo testimoniato tre persone sulla bontà dell'individuo ed essendo il biglietto criminale pulito, il supplicante riceve il nulla osta per ricevere i voti. ASCGe, Archivio Capitanato di Voltri, 2052, 73.

⁹⁸ Chiara Odero Porchetto è moglie di Antonio Porchetto, nobili entrambi; esasperata, la donna scappa dalla casa del marito con l'aiuto del fratello, portandosi via una lista di beni stimata in ben 3662 lire dal marito. Il processo non si conclude negli anni esaminati e vi è l'appello alla Rota Civile di Genova, per cui un filone della vicenda non si trova nell'archivio del Capitanato. ASCGe, Archivio Capitanato di Voltri, 1513, 78a.

“pascolo dei pesci”, con pene assai elevate⁹⁹, o la comunicazione al capitano sulla formazione dei farmacisti¹⁰⁰. A dire la verità, l’Archivio Capitanato di Voltri è un calderone, perlopiù inesplorato, di tracce e suggestioni, che spero possa ottenere un giusto riconoscimento e studio nel prossimo futuro. Infine, un appunto va fatto alle persone che vissero in quel periodo. Ho cercato, quando possibile, di riportare i loro nomi per intero, poiché nulla può avvicinare di più noi contemporanei a quelle persone che immaginarle nostri coetanei. È possibile anche riconoscere qualche omonimo tra amici e parenti, forse; e sicuramente è possibile riconoscere in loro atteggiamenti e azioni compiute da noi stessi o da persone a noi vicine, poiché l’uomo, che sia egli del diciottesimo secolo, del ventunesimo o sesto rimane sempre tale: umano. Ciò che varia è la sua società, la *forma mentis*, la sua rete di riferimenti che è la sua cultura: con questo lavoro spero di aver aperto una finestrella su di essa.

⁹⁹ Chi fosse stato colto sul fatto avrebbe sofferto una pena tra le cento e quattrocento lire e la requisizione del vascello. Una pena significativa, che dimostra la conoscenza di un tema rilevante a livello ambientale ed economico. ASCGe, Archivio Capitanato di Voltri, 2052, 104.

¹⁰⁰ I Padri del Comune informano il capitano che d’ora in avanti gli apprendisti speciali e farmacisti non potranno essere proclamati maestri senza aver frequentato quattro anni di scuola di Chimica in “strada Balbi” e aver passato tutti gli esami. ASCGe, Archivio Capitanato di Voltri, 2052, 21.

BIBLIOGRAFIA

ASSERETO, Giovanni, *Le metamorfosi della Repubblica. Saggi di storia genovese tra il XVI e XIX secolo*, Daner, 2000.

BITOSSI, Carlo, *Il governo dei magnifici: patriziato e politica a Genova tra Cinque e Seicento*, ECIG, Genova, 1990.

BITOSSI, Carlo, *L'antico regime genovese, in 1576-1797*, in *Storia di Genova. Mediterraneo, Europa, Atlantico*, pp. 501-502.

BITOSSI, Carlo, *La repubblica è vecchia. Patriziato e governo a Genova nel secondo Settecento*, Ist. Storico Italiano, 1995.

BULFERETTI, Luigi e COSTANTINI, Claudio, *Industria e commercio in Liguria nell'età del Risorgimento: 1700-1861*, Banca commerciale italiana, Milano, 1966.

CALCAGNO, Paolo, “*Nel bel mezzo del Dominio*”. *La comunità di Celle Ligure nel Sei-Settecento*, Philobiblon, Ventimiglia, 2007.

PONTE, Raffaella (a cura di), *Guida all'archivio Storico del Comune di Genova*, Genova, 2000

VINZONI, Matteo, *Indice delle città, borghi, luoghi, e ville che compongono il Dominio della Serenissima Republica di Genova in terraferma*, 1764.